

ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI  
DI SOMASCA

**ABSENTIA A DOMO – ESCLAUSTRAZIONE  
DIMISSIONE – RIAMMISSIONE**

*Aspetti giuridici e procedure*



**EDIZIONE 2023**

CURIA GENERALE  
Roma

ABSENTIA A DOMO – ESCLAUSTRAZIONE • DIMISSIONE – RIAMMISSIONE

ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI  
DI SOMASCA

**ABSENTIA A DOMO – ESCLAUSTRAZIONE  
DIMISSIONE – RIAMMISSIONE**

*Aspetti giuridici e procedure*



**EDIZIONE 2023**

CURIA GENERALE  
Roma

Curia generalizia Padri Somaschi  
Via di Casal Morena, 12  
00118 Roma

*Stampa: ADG Print srl - 00041 Albano Laziale (RM)*

Ad uso interno

## ABBREVIAZIONI

|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| art.    | articolo                                                                         |
| can.    | canone                                                                           |
| cann.   | canoni                                                                           |
| CC.RR.  | Costituzioni e Regole (Ordine dei<br>Chierici Regolari di Somasca)               |
| cf.     | confronta                                                                        |
| CIC     | Codex Iuris Canonici                                                             |
| DC      | Dicastero per il Clero                                                           |
| DDF     | Dicastero per la Dottrina della Fede                                             |
| DIVCSVA | Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e<br>le Società di Vita Apostolica |
| ecc.    | eccetera                                                                         |
| Gv      | Giovanni                                                                         |
| m.p.    | motu proprio                                                                     |
| Mt.     | Matteo                                                                           |
| n.      | numero                                                                           |
| NP      | Norme Procedurali                                                                |
| p.      | pagina                                                                           |
| pp.     | pagine                                                                           |
| RGCR    | Regolamento Generale della Curia Romana                                          |
| SMC     | Superiore Maggiore Competenti                                                    |
| ss.     | seguenti                                                                         |
| VELM    | Vos Estis Lux Mundi                                                              |

«La vita fraterna in comunità costituisce per tutti i religiosi anche un importante mezzo di reciproco aiuto ed il luogo adatto per mettere in pratica la fede e carità professate e per realizzare la propria vocazione»<sup>1</sup>. La vita comunitaria, pertanto, diventa il luogo privilegiato in cui la vocazione trova il terreno più fertile nel quale essere vissuta e sviluppata. Quindi, la vita fraterna in comunità è «un elemento fondamentale della vita religiosa»<sup>2</sup>.

In senso giuridico la vita fraterna si realizza nel modo stabilito dal tipico o dagli statuti degli Istituti, che per i monaci e i religiosi degli Ordini e delle Congregazioni comporta necessariamente la vita in comune in una delle case del proprio Istituto<sup>3</sup>.

La formula di professione con cui il religioso somasco esprime la sua volontà di consacrarsi a Dio nella Congregazione esplicita molto chiaramente, oltre ai consigli evangelici di castità, povertà, e obbedienza, l'impegno a «vivere in fraterna comunione e svolgere la missione apostolica secondo le Costituzioni della Congregazione Somasca»<sup>4</sup>. Sono esse a delineare con chiarezza il volto della Congregazione.

La nostra Congregazione si rende presente e prende volto nelle singole comunità locali. Si può dire che ognuna di esse concorre a rendere più ricco e più vario il volto della Congregazione.

---

<sup>1</sup> Can. 602.

<sup>2</sup> J. R. CARBALLO, «La vita consacrata nella Chiesa Latina», in *Sequela Christi*, 41 (2015/1), p. 44.

<sup>3</sup> Cfr. D. CENALMOR – J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa. Corso di diritto canonico*, Roma, 2005, p. 180.

<sup>4</sup> CC.RR. 98.

Allo stesso modo prende volto in una comunità locale la nostra appartenenza<sup>5</sup>. Ognuno di noi ha maturato esperienze diverse in ogni comunità a cui ha appartenuto.

Ci sono diversi impegni che qualificano il vivere insieme in una comunità somasca: il riferimento comune alla parola di Dio per renderla luce del cammino, la vicendevole accoglienza nella carità e nella semplicità di cuore, la comunione dei beni, e la perseveranza nella preghiera e nel servizio ai fratelli. Senza tale sguardo di fede, reso abituale, il vivere insieme scade ad una dimensione puramente efficientistica, a somiglianza di qualunque altra aggregazione di tipo puramente sociale.

È urgente, soprattutto a livello di formazione iniziale, riscoprire il significato e le implicazioni di una tradizione dei religiosi: la disciplina. Tale lessico implica l'atteggiamento di chi si mette costantemente alla scuola del Vangelo, Regola suprema dei consacrati<sup>6</sup>, e richiama la vigilanza sull'effettiva coerenza del discepolo nella fedeltà agli impegni (voti o altri vincoli sacri)<sup>7</sup>.

Nella vita consacrata l'impegno di coerenza indubbiamente si forma anche mediante la consapevolezza dei propri doveri, consapevolezza che ha la sua radice nelle motivazioni che orientano e accompagnano la nostra fedeltà nella perseveranza. Una pratica dei doveri non animata da motivazioni evangeliche rinchiude la vita consacrata in un orizzonte privato. Sottratta all'apertura e al confronto con le fatiche del quotidiano e delle difficoltà di relazioni con i fratelli e le sorelle, la privatizzazione sfocia in una autoreferenzialità nel gestire le proprie crisi, fino alla legittimazione delle proprie decisioni, avulse da un dialogo leale e sereno con i Superiori e, talora, nella quasi ostentata marginalità o irrilevanza delle regole. Il servizio dell'autorità non è chiamato

---

<sup>5</sup> CC.RR. 30.

<sup>6</sup> cf. can. 662 CIC.

<sup>7</sup> DIVCSVA, *Il dono della fedeltà. La gioia della perseveranza. Manete in dilectione mea* (Gv 15,9), "Orientamenti", 2020, p. 108.

solo a far rispettare le regole, ma se ne fa garante di fronte all'Istituto e alla Chiesa, ma soprattutto ne promuove la coerenza per tutelare la fedele testimonianza di tutti. Tutto questo si compie anche attraverso la correttezza nell'applicazione delle procedure: percorsi da rispettare non da funzionari, ma nella consapevolezza che sono strumenti per tutelare i doveri e di diritti di tutti, i fratelli e le sorelle, i superiori e i formatori<sup>8</sup>.

P. José Antonio Nieto Sepúlveda  
Preposito generale

---

<sup>8</sup> Ibid., pp. 109-110.

## CAPITOLO 1

### ASSENZA DALLA CASA RELIGIOSA

#### 1. ASSENZA: NOZIONE E PRINCIPI

- Il riferimento normativo è il canone 665 §§1-2 che va letto alla luce degli altri documenti:
  - a) DIVCSVA, «Istruzione», *Elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa sugli istituti dediti all'apostolato*, 31.05.1983, nn. 18-22;
  - b) Can. 607 §§2-3;
  - c) DIVCSVA, *La vita fraterna in comunità*, 02.02.1994, n. 65.
- La vita fraterna dei religiosi nella comunità a cui sono assegnati, è uno dei segni più significativi di un Istituto religioso; proprio questo lo distingue dalla vita dei chierici e dei laici. Da questo ne deriva il diritto / dovere del religioso di abitare nella casa religiosa cui è assegnato; lo ricorda i canoni 607 §2, 608, 665.
- Il religioso non può assentarsi dalla comunità a cui è stato ascritto senza debita licenza (can. 665 §1).
- Un religioso può ottenere dal Superiore competente il permesso di vivere fuori dalla casa religiosa, ma per non oltre un anno.
- I religiosi devono abitare nella propria comunità assegnata, condividendo la preghiera, la mensa, il lavoro, il tempo libero, lo spirito comune, e la cooperazione nell'apostolato (CC.RR 36).
- La vita comune ha lo scopo di favorire la vita fraterna: i canoni 602 e 619 puntano alla dimensione spirituale della vita comune ed al vincolo di fraternità che deve unire i membri nella carità.
- I religiosi non devono vivere soli senza veri motivi e non devono farlo se vi è una comunità del loro Istituto ragionevolmente prossima.

- La vita comune in una casa religiosa dell'Istituto, assegnata dal SMC è essenziale alla vita religiosa.
- Ogni forma di assenza è sottratta alla discrezionalità del singolo religioso; l'assenza è quindi considerata sempre un'eccezione. Per questo il legislatore ne regola: tempo / motivazioni / soggetti / autorità competenti a concederla.
- L'assenza non è un diritto ma una «grazia» che il religioso può ottenere se il Superiore competente considera giuste le cause per cui chiede la licenza.
- Al riguardo è importante avere chiare le differenze fra i vari istituti giuridici:
  - a) assenza (per la quale richiesta la giusta causa);
  - b) escaustrazione (per la quale richiesta una causa grave);
  - c) uscita;
  - d) dimissione.
- Molto spesso, infatti, si concede la licenza di assenza lì dove andrebbe l'indulto di escaustrazione o dove è evidente la volontà del religioso di lasciare l'Istituto.

## 2. ASSENZA LEGITTIMA DALLA COMUNITÀ (CAN. 665 §1)

- È quella che si realizza nel rispetto delle norme vigenti e conta sul permesso dell'autorità competente.
- Il religioso si obbliga a rispettare gli accordi stabiliti nel momento della concessione della licenza.
- Occorre distinguere tra l'uscita temporanea, per un breve periodo di tempo, nel quale il religioso compie qualche missione o servizio assegnatogli dai Superiori e l'assenza dalla casa religiosa per un tempo più lungo (*diuturna*), che implica l'abbandono temporaneo della coabitazione con gli altri membri dell'Istituto in una delle sue case.

- Il religioso non può decidere da sé se vivere o meno in una comunità, e neppure il tempo in cui abitare fuori dalla casa religiosa. È una conseguenza canonica del voto di obbedienza, e dell'obbligo di vivere in comunità e di non assentarsene.
- Ogni tipo di assenza, pertanto, costituisce un'eccezione: per questo il legislatore ne regola il tempo, le motivazioni, gli effetti e l'autorità competente che la debba concedere.
- L'assenza, quindi, non è un diritto del religioso, ma una «grazia» che egli può ottenere se il Superiore competente considera giuste e valide le cause per cui la chiede.
- Il permesso di assenza dalla casa religiosa (o *extra domum*) comporta la sospensione temporanea dell'obbligo di «abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune» (can. 665 §1).
- Spetta al religioso interessato chiedere l'indulto di assenza, motivandolo adeguatamente.

### 2.1 Assenza «ordinaria» o «breve»

Il canone non definisce quali siano le assenze brevi e quelli prolungate. Le assenze ordinarie, che servano per l'attività pastorale, comprendono le assenze brevi.

#### 2.1.1 Procedura

- È lasciato al diritto proprio stabilire la competenza per il rilascio della licenza; solitamente è lasciata al Superiore locale.
- Ci si attiene a quanto stabilito dalle CC.RR:
  - a) «ciascuno concordi con il superiore i modi concreti del riposo e delle vacanze, tenendo conto delle direttive generali e delle esigenze della comunità» (CC.RR 37);
  - b) «nell'uscire di casa e nel rientrare si avverta il superiore. Durante i viaggi si osservino le eventuali

disposizioni dell'Ordinario del luogo. Dovendo richiedere ospitalità, ci si rivolga di norma alle nostre case; l'ospite mantenga un comportamento riservato e, per quanto gli è possibile, partecipi alla vita della comunità» (CC.RR 37A).

## 2.2 Assenza «prolungata diuturna»

- Il diritto proprio deve stabilirne la lunghezza dell'assenza prolungata.
- La Consulta della Congregazione del 1988, in attuazione dei compiti previsti dalle CC.RR 185a, per rendere operativa la decisione del Capitolo generale del 1987 sulla vita comune stabilisce quanto segue:
  - a) il superiore locale può autorizzare un'assenza dalla casa religiosa fino a trenta giorni;
  - b) il Preposito provinciale può autorizzare un'assenza dalla casa religiosa fino a novanta giorni;
  - c) per un periodo di assenza oltre i novanta giorni, si applica la normativa prevista dal can. 665 §1.

### 2.2.1 Procedura

- La competenza per questa licenza è del SMC secondo il diritto proprio (solitamente competenza del Preposito provinciale con il consenso del suo Consiglio).

## 2.3 Assenza che non oltrepassa un anno

### 2.3.1 Motivazioni per la richiesta:

- Il CIC richiede una giusta causa che va esplicitata dal richiedente.

- Le motivazioni più consuete sono:

- a) **assistenza ai parenti stretti (genitori e fratelli):** si richiede attento discernimento per mantenere vivo il senso di appartenenza del religioso all'Istituto e per evitare assenze troppo prolungate. In questo caso è bene che il SMC, con il suo Consiglio, valuti se si possa trovare una soluzione alternativa alla presenza del religioso in famiglia;
- b) **motivi personali (solitamente per crisi vocazionale):** in questo caso la concessione della sola assenza, senza un adeguato programma di accompagnamento, non risolve nulla. Infatti, il pericolo è che nel periodo di assenza, il religioso non si concentri in un vero discernimento, ma resti affascinato dalla maggiore libertà dello stile di vita concesso;
- c) **motivi di forza maggiore:** si tratta di obblighi che il religioso deve adempiere al livello civile e che improrogabili o insostituibili con altre forme (per esempio, l'obbligo di adempiere il servizio militare in quegli Stati dove non esistono esenzioni);
- d) aiuto ad opera che non rientra nei fini dell'Istituto;
- e) esperienza in un altro Istituto.

### 2.3.2 Procedura

- L'interessato presenta domanda scritta al SMC, esponendo la giusta causa per cui richiede l'assenza (che non è detto debba essere grave, ma senz'altro proporzionata al valore della vita fraterna in comune, (can. 90 §1).

- L'interessato dovrà anche esplicitare nella domanda: il periodo di assenza che ritiene richiedere e l'eventuale recapito.
- Il SMC analizza la richiesta e soprattutto la/le giusta/e causa/e ma non è obbligato a concedere la licenza: si tratta di una «grazia».
- Se il SMC non ritiene di dare la licenza, non occorre debba chiedere il consenso del suo Consiglio. Al suo diniego non è ammesso ricorso da parte del religioso (in quanto è una grazia), ma è assolutamente libero di poter presentare una nuova domanda o allo stesso SMC o al Preposito generale.
- Se invece ritiene valida la causa, il SMC, presenta al Consiglio la domanda e ne chiede il consenso.
- Ottenuto il consenso invia all'interessato la licenza contenente le modalità per vivere questa assenza. Ovvio che queste modalità e le condizioni dell'assenza non fossero osservate l'assenza diverrebbe illegittima (can. 696 §1).
- Nel testo della licenza è bene che il SMC includa:
  - a) la richiesta del religioso, con relativa data;
  - b) i motivi della richiesta;
  - c) il consenso ottenuto dal Consiglio, con relativa data;
  - d) la determinazione chiara della durata dell'assenza;
  - e) diritto/dovere di rientro in comunità qualora la causa venga a mancare;
  - f) dovere di rientro in comunità se richiesto dal Superiore competente;
  - g) diritti/doveri del religioso assente (da richiamare) e partecipazione ai momenti formativi dell'Istituto;

h) data di concessione della licenza.

- La concessione del permesso è una «grazia» che il religioso deve accettare: non può essergli imposta.

### 2.3.3 Status dell'assente legittimo

- Per tutto il periodo dell'assenza, il religioso resta membro effettivo dell'Istituto con tutti i diritti e doveri derivanti dalla professione.
- È esentato solo dagli obblighi non compatibili con il suo stato di assente (per esempio, atti comuni, clausura, ecc.).
- In modo particolare:
  - a) continua a dipendere nell'uso dei beni dai suoi Superiori;
  - b) rimane obbediente all'autorità dei suoi Superiori;
  - c) non può accettare uffici ecclesiastici senza il permesso del SMC.
- L'Istituto ha l'obbligo di aiutare il religioso in tutto ciò che riguarda la sua vita spirituale e materiale (can. 670).

### 2.3.4 Cessazione della licenza

- La cessazione può avvenire:
  - a) per libera rinuncia dell'assente;
  - b) per revoca da parte del SMC;
  - c) per mutamento delle circostanze e cause addotte;
  - d) per limite temporale raggiunto (che non può complessivamente superare un anno di assenza. Solo la Sede Apostolica può dare la licenza ad *nutum Sanctae Sedis*);
  - e) per assegnazione dell'assente ad altre comunità dell'Istituto.

## 2.4 Assenza che oltrepassa un anno

- Può essere concessa esclusivamente per tre cause:
  - a) infermità (salute fisica, psichica e mentale):
    - > patologie fisiche, psichiche e mentali, di cui soffre il religioso, comprovate dai medici, che richiedono una particolare cura fuori dalla comunità;
    - > il superiore deve avvalersi del consulto dei sanitari;
    - > non può essere imposta, ma si deve raggiungere il convincimento;
    - > l'assenza può durare fino alla guarigione;
    - > ci deve essere un rapporto specifico tra malattia, terapia e necessità di assentarsi per potersi curare;
    - > l'Istituto deve prendersi cura e farsi carico delle spese per le cure mediche, ma non necessariamente quelle volute al religioso o dai famigliari.
  - b) motivi di studio:
    - > la frequenza a corsi di studio che l'Istituto ritenga necessari per conseguire titoli accademici, o a corsi di specializzazione utili per l'Istituto;
    - > rientra nella fattispecie dei motivi di studio anche l'insegnamento per conto dell'Istituto;
    - > in questi casi, se possibile, il religioso dimori in proprie case vicine o in case di altri Istituti, previo accordo del SMC con i Superiori dell'Istituto di accoglienza.  
È importante richiamare che la formazione specifica non deve durare eternamente.
  - c) motivi di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto:
    - > non si tratta di un'assenza breve per il ministero ordinario, ma della dimora abituale, continua e prolungata, fuori dall'Istituto per svolgere un apostolato a nome dell'Istituto.

- > può anche trattarsi di un apostolato con forma di collaborazione, ma sempre incluso nel carisma dell'Istituto e compiuto a suo nome;
- > può trattarsi, ancora, di partecipazione ad iniziative inter-congregazionali, o dell'assunzione di funzioni speciali a favore di movimenti ecclesiali o di una chiesa particolare.  
Viene quindi, escluso l'apostolato scelto liberamente dal religioso, senza debito mandato del SMC;

Quando si tratta di operare con Ente diverso dal proprio Istituto, il SMC prenda accordi con i responsabili dell'Ente al fine di destinare a tale apostolato persone/e idonea/e.

Si escludono quindi, accordi diretti fra singolo religioso ed i responsabili dell'altro Ente; gli accordi dovranno intercorrere invece fra l'Istituto e l'Ente, al fine di decidere quale religioso sia più idoneo e preparato per tale apostolato.

Qualora venga fatta la richiesta nominale di un religioso, occorre stabilire chiaramente la possibilità che l'Istituto ha di richiamare in comunità il religioso, qualora il suo bene personale o dell'Istituto lo richiedano.

Il religioso assente per questi motivi è tenuto a risiedere, ove possibile, in un'altra comunità religiosa evitando quindi, a vivere da solo. Anche in questo caso, tuttavia, il religioso resta soggetto, nell'obbedienza, al proprio SMC<sup>9</sup>.

### 2.4.1 Procedura

- L'interessato presenta la domanda al SMC inserendo una delle tre motivazioni ed esplicitando il tempo della possibile assenza.

---

<sup>9</sup> cf. DIVCSVA, "Istruzione", Il Servizio dell'Autorità e l'Obbedienza, 11 maggio 2008, n. 25; DIVCSVA, Vita fraterna in comunità, 2 febbraio 1994, n. 65.

- Se il SMC non ritiene valida la motivazione non occorre che presenti la richiesta al suo Consiglio; se invece, ritiene valida la causa, presenta la richiesta dell'interessato al Consiglio, per ottenerne il consenso.
- Nel caso che la motivazione dell'assenza prolungata sia quello dell'insegnamento o dell'apostolato da svolgere a nome dell'Istituto, è bene che il SMC rediga con gli Enti interlocutori, una convenzione; non si lasci che il singolo religioso prenda accordi con questi: è l'Istituto in quanto tale che, tramite il SMC, entra in relazione con l'altro Istituto o Ente.

#### 2.4.2 Status dell'assente

- Durante il periodo di assenza autorizzata, il religioso rimane a tutti gli effetti, membro effettivo dell'Istituto, quindi, dipendenti dai propri Superiori; è solo temporaneamente autorizzato a risiedere fuori dalla casa religiosa di assegnazione.
- In questo periodo di assenza temporanea è sospeso il solo obbligo canonico di abitare in una casa dell'Istituto.

Resta quindi, assoggettato a tutti gli altri obblighi della vita religiosa. In particolare:

- a) è soggetto ai propri Superiori anche economicamente;
- b) deve osservare le Costituzioni e Regole del proprio Istituto;
- c) non acquisisce alcun diritto di vivere, in futuro, assente dalla vita comune;
- d) gode degli stessi diritti ed obblighi degli altri religiosi dell'Istituto;
- e) conserva la voce attiva e passiva, salvo che non

sia disposto diversamente nell'atto di concessione;

- f) è libero di portare l'abito religioso, a meno che l'autorizzazione di assenza non dica altrimenti;
- g) non può prendere iniziative che non siano compatibili con la sua condizione di religioso;
- h) le sue necessità economiche devono essere coperte dalla sua comunità o dall'autorità Superiore competente da cui dipende; resta l'obbligo, per il religioso assente, di non amministrare, usare e usufruire dei propri beni patrimoniali.

Qualora, a giudizio del Superiore competente, divenisse necessario farlo, dovrà essergli concesso dal SMC.

Tuttavia anche in questo caso dovrà almeno presentare al Superiore competente il rendiconto economico delle proprie entrate ed uscite.

- Si richiama che inadempienze nel compimento dei doveri propri dello stato di vita consacrata o nel comportamento, o situazioni che esulino dai termini del permesso ricevuto, giustificano il Superiore competente a prendere misure correttive nei confronti del religioso assente.

### 3. ASSENZA ILLEGITTIMA DALLA COMUNITÀ (CAN. 665 §2)

- Le seguenti motivazioni sono cause e fonti dell'illegittimità dell'assenza:
  - a) mancanza della debita licenza;
  - b) mancanza della giusta causa;

- c) licenza scaduta che non ammetta prolungamento;
- d) licenza invalida perché concessa non dal Superiore competente oppure concessa senza consenso del Consiglio.
- Perché si configuri un'assenza illegittima è necessario che vi sia, oltre all'assenza illegittima dalla casa religiosa, l'intenzione del religioso di sottrarsi alla potestà dei Superiori, dimostrata con i fatti (tale intenzione si può desumere, sia da espressioni del religioso, sia da fatti: per esempio, disattendere i ripetuti inviti a rientrare, il continuare a procrastinare le date del proprio rientro, o addirittura rendersi irreperibili).
- In presenza di assenza illegittima dalla casa religiosa, il SMC può adottare verso il religioso misure disciplinari che possono giungere anche alla dimissione. La dimissione può avvenire quando:
  - a) l'assenza illegittima si protrae per un semestre (can. 695 §1);
  - b) l'assenza illegittima si protrae per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l'irreperibilità del religioso stesso (in questo caso il religioso è dimesso *ipso facto* can. 694 §1.3)<sup>10</sup> con procedura propria.

### 3.1 Procedura di dimissione *ipso facto* per assenze illegittime che si protraggono per dodici mesi ininterrotti

- Si ricorda che il can. 694 §1.3° si applica esclusivamente ai religiosi assenti illegittimamente e allo stesso tempo irreperibili; quindi, non si applica:
  - a) ai religiosi assenti legittimamente, ma irreperibili;
  - b) ai religiosi assenti illegittimamente, reperibili.
- Si considera irreperibile la persona di cui si conosca solo:
  - a) il recapito telefonico;

<sup>10</sup> cf. PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di m.p. *Communis vita*.

- b) l'indirizzo di posta elettronica;
- c) il profilo sui social network;
- d) l'indirizzo fittizio.
- Il SMC ha il dovere di cercare il religioso assente illegittimamente e irreperibile mediante la richiesta di informazioni:
  - a) ai confratelli, ai precedenti Superiori Maggiori, ai Vescovi, al clero locale, ai familiari o parenti;
  - b) alle istanze delle autorità civili nel rispetto della legislazione nazionale e della normativa sulla privacy.
- Il SMC, raccolte le prove, deve, con il proprio Consiglio, senza indugio, emettere la dichiarazione del fatto affinché la dimissione consti giuridicamente (can. 694 §2);
- Tale dichiarazione per produrre effetti giuridici, deve essere confermata dalla Sede Apostolica (can. 694 §3).

#### 3.1.1 Dichiarazione di irreperibilità da parte del SMC

- a) Il Superiore competente è tenuto a produrre prova certa, mediante documentazione verificabile, delle ricerche espletate, e dei tentativi di contatto o comunicazione con il religioso.
  - b) Trascorsi dodici mesi continui, durante i quali non sia cambiata in alcun modo, la situazione di irreperibilità del religioso assente illegittimamente, il SMC deve procedere alla «dichiarazione del fatto» perché consti giuridicamente la dimissione a norma del can. 694.
  - c) Di fronte all'esito negativo delle ricerche, il SMC procede alla dichiarazione di irreperibilità del religioso;
  - d) il SMC, quindi, valuta il caso con il suo Consiglio, ed emette una dichiarazione di irreperibilità.
- Tale dichiarazione si rende necessaria per il computo del tempo dei dodici mesi continui richiesto dal can. 694 §1.3°; quindi, dovrà contenere in modo certo, in-

dicazione del giorno «*a quo*», cioè il giorno a partire dal quale si prende atto dell'irreperibilità (can. 203 §1).

### 3.2 Procedura di dimissione facoltativa per l'assenza illegittima (can. 696 §1)

- Il SMC deve operare secondo il principio evangelico della «ricerca della pecora smarita» (Mt 18,12-14), ricercando quindi, sollecitamente il religioso per aiutarlo a ritornare in comunità e perseverare nella vocazione (can. 665 §2).
- Solo se l'opera di ricerca e di recupero del religioso si dimostra, con prove documentali, impossibile o vana, allora il SMC può pensare di ricorrere a misure disciplinari gravi, compresa la dimissione.
- Se la ricerca sollecita e l'aiuto premuroso falliscono, trascorsi sei mesi continui, il SMC potrà avviare la procedura di dimissione per assenza illegittima (can. 696 §1).
- Il SMC, udito il Consiglio, dovrà agire secondo quanto prescritto dal can. 697:
  - a) raccoglie o integra le prove;
  - b) ammonisce il religioso per scritto o davanti a due testimoni dichiarando la possibilità di dover procedere alla dimissione in caso di mancato ravvedimento;
  - c) gli notifica in modo chiaro la causa della dimissione;
  - d) gli accorda la piena facoltà di difesa;
  - e) dopo quindici giorni dalla prima ammonizione procede ad una seconda ammonizione;
  - f) se anche questa seconda ammonizione risultasse inefficace, e il SMC con il suo Consiglio giudicasse:
    - 1) sufficientemente provata la incorreggibilità;
    - 2) insufficiente le difese prodotte dal religioso, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dalla se-

conda ammonizione, trasmette al Preposito generale tutti gli atti sottoscritti da lui stesso e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate;

- g) il Preposito generale procederà secondo il disposto dei canoni 699-701.
- Nel caso in cui, invece, il religioso rientrasse, il SMC lo riaccoglia nella comunità; potrà decidere se applicargli una giusta pena (can. 1371) che lo aiuti a riflettere sul suo atto.

### 4. ASSENZA DALLA CASA RELIGIOSA DEI PROFESSI TEMPORANEI

- Se un religioso professo temporaneo richiedesse un'assenza prolungata dall'Istituto, non è bene ricorrere all'indulto di esclaustrazione; è bene che egli lasci definitivamente l'Istituto alla scadenza dei voti temporanei, o ottenendo l'indulto di lasciare l'Istituto secondo il can. 688 §2 che recita «chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l'Istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo col consenso del suo Consiglio».
- Se poi volesse rientrare nell'Istituto, il Preposito generale potrebbe riammetterlo secondo il can. 690, come vedremo più avanti nell'apposito capitolo.

## CAPITOLO 2

### SEPARAZIONE DEI MEMBRI DALL'ISTITUTO (CANN. 684-704)

#### 1. INTRODUZIONE

- La Chiesa insiste sul valore della fedeltà alla propria vocazione, agli impegni liberamente assunti al momento della professione (cann. 598 §2, 677 §1, 678 §2), tuttavia, ascolta ed assiste chi è in difficoltà. I canoni 691-693 trattano appunto dell'autorizzazione necessaria ad un professo di voti perpetui per abbandonare definitivamente il proprio Istituto.
- La concessione di tale indulto, data la serietà della richiesta, è riservata alla Sede Apostolica.
- Occorre tener presente che nei canoni 686-693 si parla direttamente della separazione dall'Istituto e dell'uscita; solo indirettamente della dispensa dei voti. Quindi, ciò che la Sede Apostolica concede direttamente (can. 691) è l'uscita dall'Istituto; l'indulto che la concede, invece, comporta di diritto, oltre alla rottura dei legami con l'Istituto, la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione religiosa.

#### 1.1 Caso particolare: religioso chierico che esce dall'Istituto, mantenendo il voto di castità

- Questo caso non è codificato. La Sede Apostolica, al religioso chierico che per motivi di ordine psicologico, psichico, morale e d'altro genere decide, in accordo con i suoi Superiori di non esercitare il ministero sacro, sollecitando l'autorizzazione di lasciare definitivamente l'Istituto mantenendo però il voto di castità, può concedergli l'indulto

previsto dal can. 691 (che spezza ogni legame con l'Istituto e dispensa dagli obblighi derivanti dalla professione religiosa) salvando tuttavia la legge del celibato.

### 1.2 Annotazione in riferimento ai religiosi chierici o presbiteri con l'impedimento dell'esercizio dell'Ordine

- Mentre è assodato che teologicamente il sacramento dell'Ordine imprime il carattere indelebile, la norma che prevede la necessità dell'incardinazione ad una diocesi o ad un Istituto religioso o ad una associazione pubblica clericale (can. 265) è prescrizione di diritto positivo, non di diritto divino; perciò, la Chiesa può benissimo dispensare e la Sede Apostolica lo può fare in due modi:
  - a) *Direttamente* = staccando un presbitero o un gruppo di presbiteri dalla loro diocesi / Istituto religioso / Associazione pubblica clericale per porli sotto la dipendenza diretta del Romano Pontefice o di un Organismo della Sede Apostolica.
  - b) *Indirettamente* = liberando il chierico da ogni legame con l'esercizio del ministero e privandolo del diritto di esercitare il ministero (secolarizzazione come favore o pena), oppure concedendo la separazione definitiva dalla diocesi o dall'Istituto religioso senza la secolarizzazione. In quest'ultimo caso, viene a realizzarsi un legame ontologico, un vincolo «dottrinale» con il capo della Chiesa.

### 2. PASSAGGIO AD ALTRO ISTITUTO (CANN. 684-685)

- Il passaggio ad altro Istituto, giustamente, segna una separazione dal proprio Istituto, ma non l'abbandono della vita consacrata, in quanto l'Istituto religioso non è il fine della consacrazione ma il mezzo.
- Se non si può proibire ad un religioso la realizzazione più piena e perfetta della sua vocazione, bisogna tuttavia prestare attenzione che questi non inizi a fare continui passaggi fra vari Istituti.
- Il passaggio ad altro Istituto non avviene mai in un solo atto, ma richiede un periodo di transizione, che si conclude con la professione dei voti solenni nel nuovo Istituto (incorporazione).
- Il Codice richiede un periodo di prova che sia di tre anni; è un minimo: il diritto proprio può prolungare questo tempo di prova. Ciò avverrà spesso, poiché la professione alla quale esso prepara è solenne (can. 684 §2). Tale periodo non dovrebbe mai superare i nove anni (can. 657 §3).
- Secondo il can. 685 §1, il professo che si prepara al passaggio in un altro Istituto o monastero rimane di diritto membro dell'Istituto che intende lasciare. Ciò gli dà diritto di rientrarvi, nel caso che non si senta chiamato a concludere il passaggio previsto. Tuttavia, gli obblighi contratti nell'Istituto della sua professione religiosa sono sospesi, come pure i suoi diritti in questo Istituto.
- Il can. 685 §1 determina che egli è obbligato a osservare durante il periodo di prova le esigenze del diritto proprio dell'Istituto nel quale intende di passare.
- Il can. 685 §2 dichiara che, facendo professione nel nuovo Istituto, i voti, gli obblighi e i diritti nell'Istituto precedente cessano.

- I voti, da solenni che erano, cessano: i voti nella nuova professione possono essere semplici, con tutte le conseguenze che tale cambiamento può comportare, soprattutto dal punto di vista canonico in ciò che riguarda la povertà (cfr. can. 668).
- Si comprendono le seguenti fattispecie di passaggi (can. 684):
  - da un Istituto religioso ad altro Istituto religioso;
  - da Istituto religioso ad Istituto secolare o Società di vita apostolica;
  - da un Monastero ad altro Monastero dello stesso Ordine (propriamente non si tratta di un passaggio).

## 2.1 Passaggio da un Istituto religioso ad altro Istituto religioso

- Riguarda solo i religiosi di voti perpetui. Non è previsto per i temporanei, in quanto possono seguire altre vie:
  - a) lasciar scadere i voti per entrare liberamente in altro Istituto;
  - b) chiedere l'indulto di lasciare l'Istituto (can. 688 §2);
  - c) chiedere licenza di assenza per meno di un anno (can. 665 §1) per vivere in un altro Istituto, finché non ottenga l'indulto di lasciare il proprio; solo da questo momento farà parte del nuovo Istituto.
- Durante il periodo di prova:
  - a) si sospendono gli impegni con l'Istituto di origine (Istituto *a quo*);
  - b) si vive secondo la regola dell'Istituto *ad quem*;
  - c) i voti devono essere interpretati secondo l'Istituto *a quo*;
- Cessato il periodo di prova:
  - a) Se il religioso risulta idoneo alla vita nel nuovo Istituto:
    - viene ammesso alla professione perpetua in esso (can. 684 §2) e da questo momento cessano i voti precedenti, i diritti e doveri che il religioso aveva

nella precedente Istituto e così si ha l'incorporazione definitiva (can. 685 §2);

- se chierico si tenga presente che la nuova incardinazione avviene solo con la professione perpetua nel nuovo Istituto;
- b) Se il religioso non risulta idoneo alla vita nel nuovo Istituto:
  - può liberamente non essere ammesso alla professione e deve quindi ritornare nell'Istituto di origine (a meno che non abbia ottenuto indulto di secolarizzazione a norma del can. 691);
  - il religioso deve esser riaccolto e reintegrato, valutando se la richiesta di passaggio ad altro Istituto, che aveva presentato, non denoti una inconsistenza e incostanza vocazionale o addirittura una non idoneità alla vita religiosa.

### 2.1.1 Procedura

- Richiesta motivata del religioso, indirizzata al proprio SMC.
- Richiesta motivata del religioso al SMC dell'Istituto in cui vuole essere accolto, con richiesta di indirizzare la risposta al proprio SMC.
- Qualora la risposta del SMC dell'Istituto *ad quem* fosse positiva, il proprio SMC, sentito il proprio Consiglio, presenta al Preposito generale la richiesta del religioso nella quale si specificano:
  - a) i dati anagrafici del richiedente;
  - b) il tipo di dispensa richiesta;
  - c) il motivo della richiesta;
  - d) il consenso del SMC dell'Istituto che accoglie;
  - e) altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso;

- f) il voto favorevole del SMC e del suo Consiglio.
- Consenso scritto del Preposito generale dell'Istituto del richiedente, previo consenso del proprio Consiglio.

## 2.2 Da Istituto religioso ad Istituto secolare o Società di vita apostolica

- In caso di passaggio da un Istituto religioso ad un Istituto Secolare / Società di vita apostolica, o viceversa, si richiede la licenza della Sede Apostolica (can. 684 §5).
- In questo caso, infatti, fra i tre generi di Istituti vi è una differenza di natura (cioè cambia la natura degli impegni presi nella Chiesa) e non solo di indole.
- In questi casi ci si dovrà attenere alle disposizioni che saranno espresse nella licenza della Sede Apostolica. L'intervento di Sede Apostolica si basa normalmente su un accordo già acquisiti delle autorità competenti delle due Istituti.
- L'autorizzazione della Sede Apostolica sia richiesta dall'autorità competente: il moderatore supremo dell'Istituto che vuol accogliere il candidato al passaggio e ammetterlo alla probazione prevista dal diritto proprio, tenendo conto delle esigenze del can. 684 §4.

### 2.2.1 Procedura

- Richiesta motivata del religioso, indirizzata al proprio SMC.
- Richiesta motivata del religioso al SMC dell'Istituto Secolare o Società di Vita Apostolica in cui vuole essere accolto, con richiesta di indirizzare la risposta al proprio SMC.
- Qualora la risposta del SMC dell'Istituto Secolare o Società di Vita Apostolica fosse positiva, il proprio SMC, sentito il proprio Consiglio, presenta al

Preposito generale la richiesta del religioso nella quale si specificano:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) il tipo di dispensa richiesta;
- c) il motivo della richiesta;
- d) il consenso del SMC dell'Istituto Secolare o Società di Vita Apostolica che accoglie;
- e) altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso;
- f) il voto favorevole del SMC e del suo Consiglio;
- g) il voto personale del Preposito generale;
- h) il voto del Consiglio del Preposito generale;
- i) verbale del Consiglio generale nel quale si è trattato il caso;
- j) Preposito generale trasmette tutta la documentazione, insieme al suo voto personale alla Sede Apostolica per la loro licenza.

## 2.3 Da un Monastero ad altro Monastero dello stesso Ordine

- Questa tipologia di passaggio non viene da noi trattata, in quanto non ci riguarda.

## 3. USCITA DALL'ISTITUTO (CANN. 686-693)

- Esclaustrazione volontaria (can. 686 §1)
- Esclaustrazione imposta (can. 686 §3)
- Esclaustrazione (Secolarizzazione) *ad experimentum* (can. 693)

### 3.1 Esclaustrazione: nozione e principi

- L'esclaustrazione è il permesso concesso ad un religioso di vivere temporaneamente fuori dal proprio Istituto religioso (*extra claustra*) con la conseguente sospensione dei diritti ed obblighi che non si possono attuare nella nuova situazione di vita, pur conservando i voti religiosi e gli obblighi che ne derivano e la dipendenza dai Superiori.
- L'esclaustrazione differisce dall'*absentia a domo religiosa*, perché quest'ultima è solo allontanamento fisico dalla Casa religiosa, con il legittimo permesso, ma senza alcun effetto relativo ad obblighi o diritti del religioso assente. L'esclaustrazione, invece, è una separazione temporanea dall'Istituto, con conseguenze giuridiche ed un ordinamento giuridico canonico diverso.
- L'esclaustrazione differisce anche dalla separazione e dalla dimissione di un religioso per: motivi, effetti, temporaneità e permesso specifico dell'autorità competente.
- L'esclaustrazione, mediante la quale si concede al religioso di rimanere *extra claustra* per un determinato periodo di tempo, è retta dai canoni 686-687 del CIC.
- Alcuni elementi da tener presente nel permesso di esclaustrazione:
  - a) l'esclaustrazione è una temporanea e parziale separazione del religioso dall'Istituto, normalmente in vista di una successiva domanda di dispensa dai voti o per essere incardinato in una diocesi;
  - b) l'esclaustrazione può essere richiesta solo da chi sia professore solenne; non può quindi essere richiesta, e tanto meno concessa, ad un professore di voti temporanei;
  - c) se l'esclaustrazione consente degli adattamenti all'osservanza dei voti di obbedienza e di povertà, secondo le circostanze particolari che vengono a crearsi, nessun adattamento è consentito per il voto di castità.

Pertanto non deve essere concessa l'esclaustrazione quando si abbia la certezza che il religioso la richieda per instaurare un rapporto di convivenza, «*more uxorio*» o di altro genere che comunque procuri scandalo.

In modo analogo il religioso che abbia ottenuto l'esclaustrazione, non può utilizzarla per vivere una convivenza, «*more uxorio*» o di altro genere che comunque procuri scandalo.

In quest'ultimo caso il SMC, venuto a conoscenza della situazione di scandalo prodotta dalla convivenza, è tenuto ad ammonire il religioso affinché si ravveda. Qualora il religioso dovesse continuare nella situazione di grave scandalo, il SMC è tenuto ad informare il Preposito generale che ha concesso l'indulto, affinché questo sia ritirato e il religioso, quindi o debba tornare in comunità, o responsabilmente sia invitato a presentare la domanda di dispensa.

Se anche questo fosse disatteso, si procederà alla dimissione obbligatoria (can. 695);

- d) la competenza per concedere l'esclaustrazione, per un tempo non superiore a 5 anni e per una sola ed unica volta, è del Preposito generale con il consenso del suo Consiglio (can. 686 §1)<sup>11</sup>;
- e) per un periodo di oltre i cinque anni, la competenza, invece, è riservata al DIVCSVA (can. 686 §1);
- f) su richiesta del Preposito generale con consenso del suo Consiglio, l'esclaustrazione può essere imposta al religioso dal DIVCSVA (can. 686 §3);

---

<sup>11</sup> PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di motu proprio *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022.

### 3.1.1 Effetti dell'indulto di escaustrazione

- A norma del can. 687 il religioso escaustrato:
  - a) è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita;
  - b) rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori, ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico;
  - c) può portare l'abito dell'Istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'indulto;
  - d) è privato di voce attiva e passiva nell'Istituto religioso;
  - e) resta membro effettivo dell'Istituto, anche se non risiede in una delle sue case, ed anche se non ha tutti gli obblighi e diritti degli altri religiosi;
  - f) gli obblighi relativi al voto di povertà sono modificati: infatti il religioso deve avere i mezzi economici per poter vivere fuori, ed ha quindi bisogno di redditi personali (conservare il suo stipendio o pensione) ed anche di una propria autonomia (possibilità di aprire un proprio conto corrente bancario);
  - g) il religioso escaustrato, tuttavia, rimane sotto la «*dependentia et cura*» dei suoi Superiori e, dell'Ordinario del luogo, se chierico (687);
  - h) il contenuto della «*dependentia*» deve essere stabilito dal diritto proprio e dall'atto di escaustrazione. L'escaustrato è anche beneficiario della «*cura*» dei suoi Superiori che non possono abbandonarlo né spiritualmente né economicamente. La «*dependentia et cura*» da parte dell'Ordinario del luogo è diversa dal compito affidato al SMC; l'Ordinario del luogo, infatti, dovrà interessarsi esclusivamente di quanto attiene all'esercizio del

ministero e dell'apostolato, soprattutto se si tratta di un religioso chierico. Giova ricordare che questa tipologia di escaustrazione costituisce situazione provvisoria: quindi deve avere un termine, non può essere una situazione stabile;

- i) se l'escaustrazione non è stata imposta, il religioso escaustrato può rinunciare in qualsiasi momento all'indulto concessogli e rientrare in una comunità indicata dal Preposito generale;
- j) se un religioso è stato accolto in prova (*ad experimentum*) da un Vescovo diocesano, in vista di una sua futura incardinazione in diocesi, trascorsi cinque anni, viene incardinato per diritto stesso nella Diocesi, a meno che il Vescovo non lo abbia respinto (can. 693).

### 3.1.2 Durata dell'escaustrazione

- La DIVCSVA non concede solitamente escaustrazioni illimitate (*sine die* o *ad nutum Sanctae Sedis*).
- Ordinariamente la durata si attesta su sei mesi, tre anni, o cinque anni.
- È chiaro che alla scadenza del periodo di escaustrazione il religioso debba rientrare in comunità, ed il Superiore debba riaccoglierlo.

### 3.1.3 Elementi che devono essere presenti nel decreto di escaustrazione:

- a) durata dell'escaustrazione;
- b) luogo della nuova residenza;
- c) rapporti con l'Ordinario del luogo;
- d) possibile ministero e apostolato;
- e) sospensione voce attiva e passiva;
- f) abito sì o no;

- g) legami con l'Istituto (contatti regolari, formazione, eventi...);
- h) impegni formativi (accompagnamento spirituale, riti, sacramenti);
- i) programma di discernimento;
- j) situazione economica: fonti e rendiconti.

### 3.1.4 Nota sugli indulti di escaustrazione

- Difficilmente l'indulto di escaustrazione si sofferma a richiamare diritti e doveri dell'escaustrato.
- Altre non si prende nota dell'indirizzo della nuova residenza del religioso (dove andrà a risiedere) e neppure il suo recapito telefonico.
- Addirittura capita che si ometta la durata dell'escaustrazione e conseguentemente la sua scadenza.
- Non ci si preoccupa di sapere come il religioso escaustrato viva, con chi viva, che attività svolga. Si dimentica così che il SMC continua a essere Superiore e responsabile del religioso.
- Spesso l'escaustrazione viene impropriamente utilizzata come modo per evadere la situazione di insofferenza, di tensione, di contrasti del religioso o per offrirgli una vita più libera dagli oneri della vita comunitaria, o come «noviziato» per poi uscire dall'Istituto. L'escaustrazione non è stata ideata per questo, ma per perseguire scopi a vantaggio:
  - a) del bene dei singoli;
  - b) del bene dell'Istituto;
  - c) del bene della Chiesa;
- Spesso nel concedere indulti di escaustrazione non si hanno chiari gli obiettivi e così, trascorsi inutilmente cinque anni, ci si ritrova con gli stessi problemi antecedenti non risolti; in compenso con un religioso che ha

sviluppato un maggiore senso di indipendenza e autonomia, interiormente più povero, con vincolo più flessibile verso l'Istituto e verso i suoi Superiori e confratelli.

## 3.2 Escaustrazione volontaria o semplice (can. 686 §1)

- L'escaustrazione è concessa su richiesta dell'interessato dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio, il quale può concederla per una durata non superiore a cinque anni<sup>12</sup> e con la condizione che, se si tratta di religioso chierico, vi sia il consenso previo dall'Ordinario del luogo in cui il religioso andrà a vivere (can. 686 §1).
- Ulteriori proroghe devono essere concesse dalla Sede Apostolica.
- Alcuni elementi da tener presente:
  - a) l'indulto non è un diritto del religioso;
  - b) ne sono beneficiari solo i professi solenni;
  - c) richiede causa grave (can. 63 §§1-3);
  - d) l'indulto compete al Preposito generale con il consenso del suo Consiglio fino a cinque anni;
  - e) nel caso di religioso chierico è necessario ottenere il previo consenso scritto dell'Ordinario del luogo dove il religioso intende risiedere durante l'escaustrazione (693);
  - f) la proroga o concessione oltre i cinque anni è riservata alla Sede Apostolica.

### 3.2.1 Requisiti

- Causa grave che il religioso dovrà manifestare nella richiesta con sincerità e verità e che dovrà essere valutata come tale dal Preposito generale con il suo Consiglio.

<sup>12</sup> Papa Francesco, Lettera Apostolica in forma di motu proprio *Competentias quasdam decernere*, 11 febbraio 2022.

- Il diritto proprio potrà prevedere esemplificativamente alcune cause gravi.

### 3.2.2 *Durata*

- Fino a cinque anni la competenza è del Preposito generale con il consenso del suo Consiglio.
- Oltre a cinque anni la competenza è della Sede Apostolica.
- A conclusione del periodo di escaustrazione esistono le seguenti possibilità:
  - a) per il religioso sussistono le seguenti possibilità:
    - > chiedere la proroga dell'escaustrazione (eventualmente alla Sede Apostolica);
    - > rientrare in comunità;
    - > chiedere indulto di uscita;
  - b) per i Superiori sussistono le seguenti possibilità:
    - > accogliere il religioso in comunità;
    - > accettare o rifiutare la richiesta di proroga;
    - > iniziare il processo di dimissione perché il religioso non si è attenuto alle prescrizioni dell'indulto.

### 3.2.3 *Procedura*

- La richiesta può essere avviata solo da professo di voti solenni.
  - Essendo un indulto (privilegio temporaneo), per divenire esecutivo, deve essere accettato dal richiedente, il quale vi può rinunciare in ogni momento e ritornare alla vita comunitaria con tutti i diritti e doveri che ne risultano.
  - Nel rescritto è bene siano stabilite diritti e doveri dell'escaustrato, modalità di comportamento e sue relazioni con l'Istituto.
- Procedura da seguire:

- a) richiesta motivata del religioso, indirizzata al proprio SMC;
- b) il SMC invia richiesta al Preposito generale, allegando la richiesta del religioso;
- c) richiesta del SMC al Preposito generale dovrà specificare:
  - > dati anagrafici del richiedente;
  - > tipo di dispensa richiesta;
  - > motivo della richiesta;
  - > durata dell'escaustrazione richiesta;
  - > luogo di residenza del religioso durante l'escaustrazione;
  - > altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso;
  - > parere del Consiglio del SMC;
- d) se si tratta di un chierico, deve allegare il consenso dell'Ordinario del luogo dove il richiedente risiederà (can. 686 §1);
- e) il Preposito generale, con il consenso del suo Consiglio concede l'indulto di escaustrazione;
- f) il SMC consegna l'originale dell'indulto di escaustrazione all'interessato e una copia al Vescovo.

### 3.2.4 *Status dell'escaustrato volontario*

- A norma del can. 687 il religioso escaustrato:
  - a) è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita;
  - b) rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori, ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico;
  - c) può portare l'abito dell'Istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'indulto;

- d) è privato di voce attiva e passiva nell'Istituto religioso;
- e) resta membro effettivo dell'Istituto, anche se non risiede in una delle sue case, ed anche se non ha tutti gli obblighi e diritti degli altri religiosi;
- f) gli obblighi relativi al voto di povertà sono modificati: infatti il religioso deve avere i mezzi economici per poter vivere fuori, ed ha quindi bisogno di redditi personali (conservare il suo stipendio o pensione) ed anche di una propria autonomia (possibilità di aprire un proprio conto corrente bancario);
- g) il religioso esclaustrato, tuttavia, rimane sotto la «*dependentia et cura*» dei suoi Superiori e, dell'Ordinario del luogo, se chierico (687);
- h) il contenuto della «*dependentia*» deve essere stabilito dal diritto proprio e dall'atto di esclaustrazione. L'esclaustrato è anche beneficiario della «*cura*» dei suoi Superiori che non possono abbandonarlo né spiritualmente né economicamente.

La «*dependentia et cura*» da parte dell'Ordinario del luogo è diversa dal compito affidato al SMC; l'Ordinario del luogo, infatti, dovrà interessarsi esclusivamente di quanto attiene all'esercizio del ministero e dell'apostolato, soprattutto se si tratta di un religioso chierico. Giova ricordare che questa tipologia di esclaustrazione costituisce situazione provvisoria: quindi deve avere un termine, non può essere una situazione stabile.

### 3.3 Esclaustrazione imposta (can. 686 §3)

- Se l'esclaustrazione imposta dal Preposito generale, costituisce per lui una concessione «*pro gratia*», per il religioso a cui viene imposta, costituisce un provvedimento preso con decreto singolare. Questa tipologia di esclaustrazione è motivata dal dover far fronte a comportamenti nocivi del religioso nei confronti della comunità, quando ancora non sussistono gli estremi per la sua dimissione a norma dei cann. 695 e 696.
- Il religioso subisce l'imposizione «*contra*» e «*praeter*» la sua volontà. È irrilevante che il religioso sia consapevole o meno del suo comportamento; è invece importante che il suo modo di fare danneggi in modo grave il sereno andamento della vita comunitaria e dell'apostolato.
- L'esclaustrazione imposta non è sempre un provvedimento disciplinare: nel caso di personalità malata, costituisce un atto assistenziale; infatti, il provvedimento viene preso per il bene del soggetto e nello stesso tempo per proteggere la comunità, la sua pace, la sua serenità davanti ad un comportamento difficile o insopportabile. Inoltre, il provvedimento dovrebbe anche far riflettere l'interessato.
- Se l'esclaustrazione è imposta al religioso perché disobbediente, converrebbe suggerirgli di richiedere l'indulto di uscita dall'Istituto.

#### 3.3.1 Competenza della concessione

- L'esclaustrazione imposta è di esclusiva competenza della Sede Apostolica.
- Non richiede, per essere esecutivo, accettazione da parte del religioso, essendo decreto imposto.
- Il religioso, però, può fare ricorso alla Segnatura Apostolica.

### 3.3.2 Procedura

- Il CIC non stabilisce procedure particolari. La prassi del DIVCSVA richiede che il Preposito generale informi debitamente il religioso sulla sua intenzione di chiedere alla Sede Apostolica l'escaustrazione imposta. Inoltre, deve rendergli note delle motivazioni e delle prove, in modo che il religioso abbia la possibilità della propria difesa can. 50 (si deve tener presente che per gli psicopatici questa pratica non è sempre possibile).
- Il Preposito generale presenta la richiesta alla Sede Apostolica dopo aver ottenuto il consenso del suo Consiglio.
- Durante il tempo dell'escaustrazione imposta vengono, applicate al religioso le stesse norme che sono applicate per l'escaustrazione volontaria (can. 687).
- In riferimento all'Ordinario del luogo dove l'escaustrato risiederà, è bene che sia preventivamente avviato e, cosa ancor più utile, concordare con lui:
  - a) il luogo in cui risiederà;
  - b) se e dove il religioso potrà esercitare il ministero;
  - c) le attività che dovrà e potrà svolgere;
  - d) le fonti del suo sostentamento;
  - e) le cure che eventualmente dovrà ricevere;
  - f) quale SMC si occuperà di lui;
- Per quanto concerne l'aspetto economico, il SMC è tenuto ad assicurare al religioso escaustrato:
  - a) residenza dignitosa;
  - b) sostentamento decoroso;
  - c) cura mediche necessarie;
  - d) sostegno umano e spirituale;
- La procedura da seguire è quella presente nel cann. 695 e 697, convenientemente adattata.  
Innanzitutto Il SMC:

- a) raccoglie le prove delle cause gravi (documenti, testimonianze, perizie...);
- b) ammonisce il religioso segnalandogli espressamente la possibilità di una escaustrazione imposta. Finalità di questo passo è dare al religioso la possibilità di correggersi. Informa il religioso del proprio diritto di difesa che può presentare davanti al SMC o al Preposito generale;
- c) qualora il dialogo con il religioso e le ammonizioni non sortiscono effetto, il SMC con il consenso del suo Consiglio, valutati i fatti, inoltra tutta la documentazione al Preposito generale, allegando anche i contenuti delle difese del religioso (se esposte oralmente dovranno essere trascritte, con la firma dell'interessato e del notaio, o dei testimoni);

il Preposito generale:

- a) ricevuto tutti gli atti dal SMC, valutata la consistenza delle cause addotte, con il consenso del suo Consiglio decide se inoltrare o meno alla Sede Apostolica la richiesta dell'escaustrazione imposta;
- b) il Preposito generale giunto alla decisione formale di chiedere alla Sede Apostolica l'imposizione dell'escaustrazione invierà ad essa tutti gli atti e documenti in suo possesso;
- c) la richiesta alla Sede Apostolica conterrà:
  - breve curriculum del religioso;
  - i documenti relativi alle prove e ai fatti;
  - notifica dei tentativi e sforzi realizzati dal SMC o dal Preposito generale per risolvere il problema;
  - la prova che il religioso si è stato debitamente informato sulla possibilità dell'escaustrazione imposta;

- la prova di aver dato la possibilità di difesa e le eventuali difese presentate dal religioso;
- la valutazione del SMC e del suo Consiglio sui contenuti delle difese;
- il voto personale del SMC e l'estratto del verbale del Consiglio provinciale;
- il voto personale del Preposito generale;
- il voto del Consiglio generale
- il verbale del Consiglio generale nel quali si è trattato il caso.

### 3.3.3 Effetti dell'esclaustrazione imposta (can. 687)

- Il religioso a cui è stato imposta l'esclaustrazione:
  - a) continua ad essere soggetto ai voti ed agli altri obblighi derivanti dalla professione;
  - b) è esonerato solo dagli obblighi incompatibili con il suo stato di esclaustrato;
  - c) vive il voto di povertà, anche se con delle modifiche legate al suo stato di esclaustrato; infatti, deve garantirsi i mezzi economici per poter vivere fuori dalla comunità, ed ha quindi bisogno con l'autorizzazione del SMC, di accedere a possibili redditi personali (stipendio, pensione, ecc.), qualora necessario, poter aprire un conto corrente bancario personale;
  - d) è privato della voce attiva e passiva;
  - e) se muore gode dei suffragi prescritti per tutti gli altri religiosi;
  - f) resta sottomesso («*dependentia et cura*») ai Superiori a norma del can. 687 e beneficia della loro «cura» secondo quanto stabilito dal diritto proprio e nell'atto di esclaustrazione;
  - g) il diritto proprio deve stabilire quale sia il SMC che lo seguirà;

- h) l'Ordinario del luogo avrà competenza per quanto attiene all'esercizio del ministero e dell'apostolato, soprattutto se si tratta di un chierico;
- i) il ricorso da parte del religioso è ammesso e va presentato al Dicastero competente o alla Segnatura Apostolica;
- j) mai il religioso dovrà sentirsi abbandonato umanamente e spiritualmente dai Superiori, qualsiasi sia la motivazione per la quale il provvedimento è stato disposto, e qualsiasi sia il grado di responsabilità personale del comportamento avuto.

### 3.4 Esclaustrazione *Ad Experimentum*

- Per il religioso chierico, l'indulto di esclaustrazione *ad experimentum*, che non gli è concesso, se prima non ha trovato un Vescovo che lo incardini nella propria Diocesi o almeno lo riceva *ad experimentum*, produce automaticamente l'escardinazione dall'Istituto, nel momento in cui il Vescovo emette il decreto di incardinazione.
- Trascorsi cinque anni della prova (*experimentum*), il religioso chierico che non sia stato respinto dal Vescovo che lo ha accolto, viene incardinato nella sua diocesi *ipso iure* can. 693.

Se invece non è accolto, e quindi non viene incardinato, deve *ipso facto* rientrare nell'Istituto per poter esercitare il ministero.

Qualora desideri essere incardinato o essere accolto *ad experimentum* presso un altro Vescovo diocesano, dovrà ripartire con una nuova richiesta ed il conseguente *iter*.

- Per un chierico di voti temporanei (entrato nell'Istituto dopo l'Ordinazione diaconale o presbiterale),

dato che non è mai stato incardinato nell'Istituto (can. 266 §2), l'indulto comporta l'obbligo di ritornare nella Diocesi di origine, dove, a tutti gli effetti, è rimasto incardinato anche durante la professione temporanea (can. 268 §2).

- L'autorità competente quindi per l'indulto di uscita dall'Istituto per un religioso chierico è il DIVCSVA.

#### 3.4.1 Procedura per l'Esclaustrazione *ad experimentum*

- Richiesta del religioso interessato presentata al SMC e indirizzata al Preposito generale.
- Il SMC inoltra al Preposito generale la richiesta del religioso specificando:
  - a) i dati anagrafici del religioso, breve curriculum vitae, tappe della formazione alla vita religiosa, titoli di studio e attività di ministero svolte;
  - b) il motivo della richiesta;
  - c) altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso;
  - d) parere personale del SMC e del suo Consiglio;
  - e) la dichiarazione scritta di un Vescovo diocesano che accetti *ad experimentum* il religioso chierico, in vista di un'incardinazione immediata o futura;
- il Preposito generale con il voto favorevole del suo Consiglio trasmette al DIVCSVA tutti gli atti raccolti.

#### 3.4.2 Nota sul Vescovo «benevolo» (can. 693)

- Il canone 693 stabilisce che al religioso chierico, l'indulto di uscita, venga concesso solo quando egli abbia trovato un Vescovo che lo incardini nella sua diocesi o almeno lo riceva *ad experimentum*.
- Questa disponibilità del Vescovo deve essere manifestata nel modo esplicito e comprovabile, normal-

mente mediante dichiarazione scritta, da allegarsi alla petizione del religioso chierico interessato.

- In prima battuta quindi si esige che il Vescovo dichiari almeno la disponibilità ad incardinare o accogliere in prova il religioso chierico.
- La effettiva accoglienza/incardinazione può essere disposta dal Vescovo dopo che il DIVCSVA abbia concesso l'indulto, che esso sia stato notificato al religioso chierico e che il religioso lo abbia trasmesso al Vescovo, chiedendo di essere accolto/incardinato conformemente alla sua dichiarazione previa.
- Si presti attenzione che l'indulto di uscita deve essere notificato dai Superiori o dal Dicastero stesso direttamente al religioso che lo ha richiesto, il quale ha il diritto di rifiutarlo (can. 692); infatti la notifica direttamente al Vescovo priverebbe il religioso chierico della sua facoltà di rifiuto. Per il religioso chierico, quindi, l'indulto ha effetto giuridico solo quando il Vescovo emette il decreto di accoglienza o dell'incardinazione del religioso chierico.
- Se l'indulto di uscita è stato concesso in considerazione di una dichiarazione di un'incardinazione o di accettazione *ad experimentum* da parte del Vescovo, il decreto del Vescovo dovrà essere conforme a quanto lui stesso aveva dichiarato; non potrà limitarsi ad accoglierlo *ad experimentum*.
- Se il Vescovo dichiara la sua disponibilità ad accogliere il religioso chierico *ad experimentum* e, prima della concessione dell'indulto, decide di incardinare e non rende note al Dicastero questa mutazione, ricevuta l'indulto di uscita *ad experimentum*, il Vescovo può emettere direttamente il decreto di incardinazione quando il religioso chierico gli consegna l'indulto di uscita *ad experimentum*.

### 3.4.3 *Fattispecie particolari*

- a) Il Vescovo ha rilasciato la dichiarazione di accoglienza/incardinazione del religioso chierico, ma dopo la concessione dell'indulto cambia l'opinione (magari avendo acquisito nuove informazioni), quindi non emette decreto né di accoglienza né di incardinazione, oppure vuole più tempo per decidere una scelta: il Vescovo lo può fare. In questo caso, però, l'indulto del Dicastero resta giuridicamente inefficace, ma, al tempo stesso, potenzialmente efficace, almeno che il Vescovo non revochi la sua dichiarazione di accogliere/incardinare il religioso; in questo caso l'indulto resta inefficace in modo definitivo.
- b) Di conseguenza, se il religioso, in seguito a questo rifiuto, desidera comunque essere accolto ed incardinato in un'altra diocesi, sarà necessario un nuovo indulto di uscita e questo, perché l'indulto è concesso al religioso per essere accolto ed incardinato in una determinata diocesi, non in una circoscrizione qualsiasi, magari ancora da individuare.
- c) Dopo la notifica dell'indulto al religioso chierico, il Vescovo quanto tempo di riflessione può prendersi prima di decidere l'accettazione/incardinazione?
- d) Il Dicastero, sollecitato dal religioso interessato, può stabilire un tempo entro il quale il Vescovo debba decidere (magari in considerazione del can. 57 §1). Trascorso questo tempo, se il Vescovo non ha emesso alcun decreto, l'indulto dovrà essere considerato giuridicamente inefficace.
- e) Qualora il Vescovo, scaduto invano il tempo stabilito dal Dicastero, mutasse l'opinione, giungendo alla decisione di incardinare/accogliere il religioso, sarà necessaria la concessione di un nuovo indulto o almeno

la revoca esplicita da parte del Dicastero di quanto precedentemente stabilito.

- f) Invece, se il religioso, ricevuto il rifiuto dal primo Vescovo, ottiene la disponibilità di un altro Vescovo, sarà necessario ripetere interamente l'iter per la concessione di un nuovo indulto di uscita da parte del Dicastero.

## 4. SEPARAZIONE DEFINITIVA DALL'ISTITUTO DI UN PROFESSO TEMPORANEO

- Dimissione dall'Istituto dei professi temporanea (can. 688-689)
- Uscita imposta a professi dei voti temporanei (can. 689)
- Non ammissione al rinnovo dei voti di un professo temporaneo (can. 689)

### 4.1 Dimissione dall'Istituto dei professi temporanei (can. 688-689)

#### 4.1.1 *Uscita alla scadenza dei voti temporanei (can. 688 §1)*

- Il can. 688 §1 riconosce al religioso, scaduto il tempo della professione temporanea, di lasciare liberamente l'Istituto.
- Il disposto è in stretta relazione con il can. 657 §1 che afferma il dovere, da parte del religioso, di lasciare l'Istituto, qualora non abbia chiesto l'ammissione alla professione solenne o non ne sia stato ammesso da parte del SMC.
- È pur vero che anche i voti temporanei, per essere validi, devono essere fatti con l'intenzione di perpetuità; tuttavia, proprio perché il religioso si trova

ancora in un periodo formativo, quindi di verifica, gli si deve dare la libertà di lasciare l'Istituto.

- Il can. 688 §1 non fa accenno a cause determinate per l'uscita dei professi temporanei, ma da un punto di vista morale, vi deve essere una causa grave, quale, per esempio, la mancanza di vocazione, o l'impossibilità di adattarsi alla vita dell'Istituto, o infine l'impossibilità di trovare l'aiuto spirituale desiderato per vivervi l'ideale proposto. Poiché la decisione appartiene al professo, i superiori non hanno alcun diritto che egli si spieghi sui motivi della sua decisione, e non possono impedire la sua attuazione.
- Il professo può lasciare l'Istituto partendo dal momento in cui non è più legato dalla sua professione temporanea, cioè dal giorno anniversario della sua professione, ossia dalla mezzanotte, in ogni ora della giornata.

#### **4.1.2 Uscita durante la professione temporanea (can. 688 §2)**

- Durante la professione temporanea, chi desidera lasciare l'Istituto può chiederne esplicitamente l'indulto (can. 688 §2).
- Per chiedere l'indulto occorre una certa urgenza, senza di che il richiedente potrebbe attendere la scadenza della sua professione.  
Tuttavia, tale urgenza non può essere esagerata; se in effetti è chiaro che vi è stato errore, che manca la vocazione, o che l'Istituto non risponde alla chiamata ricevuta, non si vede perché attendere la fine della durata della professione.  
a) Superiore competente:
  - Il Preposito generale con il consenso del suo Consiglio.

#### **b) Requisiti**

- Deve trattarsi di cause grave e deve avere il carattere di urgenza, altrimenti il richiedente potrebbe attendere la scadenza dei voti, quindi uscire senza addurre cause.
- Il richiedente non ha alcun diritto ad ottenere l'indulto; infatti, senza causa grave e urgenza, il Preposito generale, non può, né deve concedere l'indulto: sarebbe illecito. D'altra parte sarebbe nulla la richiesta da parte del religioso che omettesse di esporre i motivi gravi della richiesta, oppure fosse incorso nella reticenza della verità (surrezione) o nella esposizione del falso (obrezione), con espresso nel can. 63 §§1-2.
- Il Preposito generale può legittimare l'indulto anche in presenza non di una causa sola, ma anche di presenza di una concomitanza di cause, di per sé non gravi, ma che, considerato nel loro insieme, danno un quadro complessivo di situazione grave.

#### **4.2 Uscita imposta a professi dei voti temporanei (can. 689)**

- Il can. 689 §1 riconosce al SMC competente la facoltà, a tutela dei diritti dell'Istituto, di escludere un professo di voti temporanei:
  - a) dalla rinnovazione dei voti;
  - b) dalla ammissione alla professione solenne, qualora per giusta causa e udito il proprio Consiglio non ritenga idoneo il religioso (can. 657).
- Non si tratta di una dimissione, anche se le somiglianze sono molte, in quanto le cause di dimissione

sono sempre legate a colpa morale; qui invece le cause devono essere giuste, secondo il giudizio del SMC, in ordine alla non idoneità; quindi, non necessariamente devono essere fondate su un comportamento moralmente riprovevole del soggetto.

- Questo rifiuto può impedire il rinnovamento della professione temporanea o l'emissione della professione solenne (can. 657 §§1-2).

#### 4.2.1 *Procedura*

- Per decretare la non ammissione alla rinnovazione della professione temporanea o alla professione solenne, non si richiede nessuna formalità particolare, né alcun procedimento specifico. È chiaro che le cause di esclusione, se vengono richieste dal soggetto, devono essergli comunicate, perché questi, se ritiene di essere stato vittima di un'ingiustizia, ha il diritto di ricorso in sospensivo presso il Preposito generale o la Sede Apostolica contro il provvedimento del SMC.
- Alla luce di quanto sopra richiamato, se bene canonicamente non sia richiesta alcuna formalità o procedimento specifico; tuttavia, è opportuno rilasciare al religioso uscente un documento che attesti la «non ammissione» e le relative cause.
- La copia di tale documento dovrà essere inviato per doverosa conoscenza al Preposito generale.
- Il SMC, prima di prendere il provvedimento di esclusione, deve chiedere il consenso del proprio Consiglio a norma del can. 127, altrimenti l'atto è nullo.
- È auspicabile, tuttavia, che il Consiglio tenga in debito conto il giudizio del SMC, perché potrebbe es-

sere a conoscenza di fatti particolari, riguardanti il religioso, che non può rivelare al tutto il Consiglio.

- Il can. 689 §2 pone ulteriormente come causa di esclusione l'infermità fisica o psichica (anche se contratta dopo la professione temporanea) che, a giudizio dei periti, renda la persona inadatta alla vita dell'Istituto.

Si tenga però presente la clausola finale del canone:

- a) l'infermità del religioso non deve essere effetto di negligenza o lavoro fatto per l'Istituto, perché in questo caso il soggetto non può essere escluso dalla rinnovazione o dalla professione solenne;
- b) qualora si tratti di demenza, vi è precisa proibizione di dimissione di chi, durante la professione temporanea, per qualsiasi causa, sia diventato demente, anche se non può essere ammesso ad una nuova professione (can. 689 §3).
- Nel caso in cui il superiore competente rifiutasse la professione, è possibile un ricorso da un superiore maggiore al Superiore generale, e se necessario al Dicastero competente.

#### 5. DISPENSA DAI VOTI SOLENNI (cann. 691-693)

- Lasciare l'Istituto, dopo la professione solenne, è rimedio straordinario; per questo il can. 691 §1 afferma che un professo solenne non deve chiedere indulto, se non per cause gravissime, ponderate davanti a Dio. Infatti costituisce un venir meno ad un impegno preso pubblicamente con Dio.
- È competenza del Santo Padre. La riserva alla Sede Aposto-

lica della concessione dell'indulto e conferma la gravità della scelta.

### 5.1 Procedura

- Il religioso presenta al Preposito generale petizione motivata.
- Le motivazioni della richiesta devono essere esposte con franchezza, affinché la Sede Apostolica possa farne un quadro valutativo. Per la validità della richiesta deve assolutamente essere esclusa la reticenza della verità (surrezione) o l'esposizione di una falsità (obrezione), come richiede il can. 63 §§1-2.
- Il Preposito generale trasmette la richiesta alla DIVCSVA corredata dal suo parere e da quello del suo Consiglio. I due voti devono essere separati e non hanno né carattere consultivo, né deliberativo: Il Preposito generale ed il Consiglio semplicemente solo informano l'autorità competente che dovrà prendere la decisione.
- Il compito affidato al Preposito generale ed ai Consiglieri consiste nello studiare seriamente i motivi addotti dal religioso nella sua petizione, nell'esplorare tutti gli aspetti di questi, e nell'espone quindi le ragioni profonde del loro parere.
- Di per sé non è richiesto il parere degli altri Superiori maggiori, ma il DIVCSVA ritiene opportuno che negli Istituti dove vi siano queste autorità intermedie, il Preposito generale si avvalga dei loro pareri, in quanto questi conoscono meglio la situazione personale del richiedente.
- Una volta prevenuta la richiesta al Preposito generale, questi non può ignorarla, né trattenerla immotivata-

mente, soprattutto se il religioso ha già abbandonato la casa e conduce una vita palesemente in contrasto con il suo stato di consacrato.

- Il DIVCSVA, invece, concorda sul fatto che il Preposito generale possa trattenere la petizione presentatagli, qualora sussista reale supposizione che il religioso l'abbia presentata in circostanze di particolare difficoltà o di un momento di disorientamento.

### 5.2 Effetti dell'indulto

- A norma del can. 692 l'indulto ha efficacia immediata al momento della notifica, a meno che il religioso non la rifiuti. L'eventuale rifiuto da parte del religioso deve avvenire al momento della notificazione. Per questo la notifica deve essere fatta in modo ufficiale, per mezzo dell'esecutore del rescritto o del SMC.
- Qualora il religioso fosse irreperibile è meglio rivolgersi alla Sede Apostolica per chiedere istruzioni.
- L'indulto porta con sé, come effetto, la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi e diritti sorti con la professione (can. 692). Il soggetto, essendo tornato nella sua condizione secolare (laicale o clericale a seconda dei casi) e non facendo più parte dell'Istituto perde anche tutti i diritti che aveva in esso in virtù.
- Se si tratta di un religioso chierico l'indulto, poiché produce l'escardinazione dall'Istituto, non può essergli concesso se prima non ha trovato un Vescovo che lo incardini nella sua diocesi, o almeno lo riceva *ad experimentum*.
- L'indulto accettato, lo dispensa anche dall'impedimento del matrimonio (can. 1088).

DIMISSIONI DALL'ISTITUTO (CANN. 694-704)

1. DIMISSIONE *IPSO FACTO* (CAN. 694)

1.1 Nozione

- Si applica a tutti i religiosi, non solo ai chierici.
- Questa fattispecie di dimissione avviene per il fatto stesso che il religioso ha violato gravemente una determinata legge canonica, con comportamento delittuoso, moralmente riprovevole e colpevole.
- Quindi, concretamente, la dimissione non avviene per un intervento dei Superiori, ma è insita nell'azione stessa grave. Il Preposito generale, perciò, semplicemente dichiara il fatto compiuto dal religioso che per la sua gravità comporta intrinsecamente la dimissione. L'introduzione del can. 694 §1 esplicita bene questo concetto, affermando: «Si deve ritenere dimesso dall'Istituto, per il fatto stesso (*ipso facto*) il religioso che...».

1.2 Violazioni che comportano la dimissione *ipso facto*

1.2.1 *Abbandono notorio della fede cattolica (can. 694 §1.1°).*

- Abbandona la fede cattolica, chi rifiuta l'assenso alle verità contenute nella parola di Dio, scritta o tramandata, che devono essere credute per fede divina e cattolica (can. 750 §1) e non accoglie e ritiene le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della chiesa circa la dottrina della fede e costumi (can.

750 §2). Tale comportamento porta all'eresia (ostinata negazione di una verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o dubbio ostinato su di essa), all'apostasia (ripudio totale della fede cristiana) o allo scisma (rifiuto della sottomissione a Sommo Pontefice o della comunione con i membri della chiesa a lui soggetti) cfr. can. 751.

- Rientra in questa violazione quanto espresso nel can. 696 §1: «l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal Magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo».
- Se la defezione dalla fede cattolica nell'atto formale è facile da evincere, non lo è nei casi di sincretismo o adesione a movimenti che professano dottrine non conformi o addirittura contrarie al Magistero.
- Il can. 694 §1 richiede che l'atto compiuto dal religioso debba essere «notorio», cioè debba constare, debba essere possibile provarlo in foro esterno, quindi: con atti, scritti, documenti, affermazioni chiare e divulgate. Non è sufficiente che si tratti di atteggiamento interiore, segreto, occulto, anche se non è neppure richiesto che vi sia un atto formale pubblico.

#### 1.2.2 Contrazione o attentato al matrimonio anche solo civilmente (can. 694 §1.2°)

- L'attentato al matrimonio è quello contratto invalidamente dal religioso vincolato dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso (cann. 1087-1088). Si definisce attentato perché il matrimonio è nullo a causa della presenza degli impedimenti dirimenti.
- Deve trattarsi di voto perpetuo di castità; non rientrano quindi né promessa, né giuramento, né patto e

neppure il voto temporaneo. Si deve trattare poi, esclusivamente del voto di castità (can. 599) e non degli altri due voti.

#### 1.2.3 Celebrazione sacramentale del matrimonio valido ma illecito

- Si ha questa fattispecie quando, a contrarre il matrimonio, sia un religioso non chierico di voti temporanei.
- Se queste unioni sono celebrate civilmente, il religioso si auto esclude dall'Istituto, in quanto *de facto* si pone in un nuovo stato di vita che non può coesistere con la professione religiosa.

#### 1.2.4 Assenza illegittima

- L'assenza illegittima dalla casa religiosa, con irreperibilità protratta per dodici mesi ininterrotti produce la dimissione *ipso facto* ai sensi del can. 665 §2. Vedi capitolo specifico sull'assenza dalla casa religiosa.

### 1.3 Procedura

- Il SMC deve pervenire con il suo Consiglio alla certezza morale (si tratta, dagli indizi e dalle prove, di giungere ad una certezza che possa escludere ogni ragionevole dubbio contrario) circa la configurazione di una delle fattispecie previste dal can. 694 §1.
- Non è previsto alcun procedimento, ma solo che il SMC con il suo Consiglio, raccolte le prove, emetta dichiarazione formale del fatto (can. 694 §2). Il testo sottolinea con forza che il SMC non deve emettere dichiarazione di dimissione. La dimissione è automatica per l'atto compiuto, ed avvenuta la dichiarazione, consta giuridicamente.

- Le prove raccolte e la dichiarazione del fatto devono essere conservate nell'archivio segreto. Al religioso va inviata la copia della dichiarazione.
- Per quanto concerne il can. 694 §1.2° (contrazione o attentato al matrimonio) si ricorda che il documento di matrimonio o il documento di matrimonio civile costituiscono di per sé decisiva prova documentale, quindi, il provvedimento di dimissione costituisce esplicitazione giuridica di una diversa opzione di vita fatta dal religioso in contraddizione agli elementi costitutivi della consacrazione.
- La dichiarazione del fatto è prodotta dal SMC.
- Si consiglia (anche se non è obbligatorio) che nel caso di dimissione per attentato al matrimonio, contestualmente alla dichiarazione di fatto, sia dichiarata anche la censura *latae sententiae* della sospensione per i religiosi chierici, dell'interdetto per i religiosi non chierici (can. 1394 §§1-2).
- Va anche dichiarata l'irregolarità all'esercizio dell'Ordine per i religiosi chierici (can. 1044 §1.3°; 1041.3°) e l'irregolarità alla ricezione dell'Ordine per i non chierici (can. 1041.3°). Infatti, non tutti sanno che al delitto di attentato al matrimonio è connessa una specifica censura *latae sententiae*, in cui si incorre *ipso facto* (can. 1394).
- Del resto, non sono pochi i casi in cui un religioso chierico, dimesso *ipso facto* per attentato matrimonio, sia stato accolto e incardinato in una diocesi, e magari nominato anche parroco, dal Vescovo ignaro, sia della censura della sospensione, sia della irregolarità all'esercizio dell'Ordine sacro, sia quindi della necessità di dover rimettere la censura e ottenere dal DC la dispensa dall'irregolarità, prima di poter conferire all'ex religioso un ufficio che comporta l'esercizio dell'Ordine sacro.

- Analogamente un religioso non chierico, dimesso a motivo del medesimo delitto, incorrendo nell'interdetto *latae sententiae* a motivo dell'attentato al matrimonio solo civile (can. 1394 §2), se volesse celebrare il matrimonio religioso, una volta dimesso, deve prima chiedere ed ottenere la remissione della censura, altrimenti il matrimonio, quantunque valido e illecito.
- Si ricordi che l'attentato al matrimonio, anche solo civilmente, si configura solo se effettuato tra uomo e donna e non tra persone di stesso sesso, se non significherebbe affermare implicitamente che detta unione sia da considerare un matrimonio.

## 2. DIMISSIONE OBBLIGATORIA (CAN. 695 §§1-2)

- In questi casi l'autorità competente deve procedere per volontà espressa del legislatore, in quanto i delitti previsti da questo canone sono di per sé una contro testimonianza e uno scandalo per la comunità ecclesiale.
- Diversamente dalla procedura precedente, qui il SMC deve emettere decreto di dimissione.
- Bisogna ricordare che, a norma del canone 1321 §1, una pena può essere inflitta e dichiarata solo se detta violazione è avvenuta per dolo e per colpa. Infatti: se la violazione avviene solo per colpa ma non per dolo, si ha senz'altro un comportamento contrario alla normativa penale, ma non passibile di pena (can. 1321 §2). Quindi, se non si configura un delitto, non è possibile, né doveroso procedere disciplinarmente con la dimissione dall'Istituto.

## 2.1 Delitti che comportano la dimissione obbligatoria (can. 695 §1)

- I delitti di cui al can. 1395 che prevede varie fattispecie:
    - a) 1395 §1 = il chierico concubinario (con relazione sessuale stabile con persone di sesso diverso); il chierico che permane scandalosamente in altro peccato esterno *contra sextum* (anche non abituale);
    - b) 1395 §2 = il chierico che abbia commesso altri delitti *contra sextum* in modo pubblico con conseguente scandalo;
    - c) 1395 §3 = il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità che commette un delitto *contra sextum* e costringe qualcuno a realizzare o subire atti sessuali.
- L'obbligo della dimissione ha una eccezione che riguarda il can. 1395 §§2-3 e il 1398 §1: in questi casi la dimissione può non essere tutto necessario se il Superiore ritenga che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del chierico che alla reintegrazione della giustizia sia alla riparazione dello scandalo (can. 695 §1).
- I delitti di cui al can. 1397:
    - a) omicidio, rapimento o detenzione di persona, mutilazione o ferimento grave (1397 §1);
    - b) procurato aborto con effetto ottenuto (can. 1397 §2).
  - I delitti di cui al can. 1398 §1:
    - a) delitto *contra sextum* con minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela (can. 1398 §1.1°);
    - b) chi recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto di ragione, o

una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a realizzare o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate (can. 1398 §1.2°);

- c) chi immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto di ragione (can. 1398 §1.3°).
- Si dovrebbe tuttavia essere molto prudenti, al riguardo, nel non procedere alle dimissioni, anche se il religioso si fosse emendato; in questi casi, infatti, si tratterebbe non di una punizione, ma di esprimere chiaramente il fatto che chi commette tali delitti non è adatto alla vita religiosa, ed anche perché vi è sempre il pericolo della reiterazione ed in più tali comportamenti hanno radici in una personalità psicologicamente non equilibrata.

## 2.2 Problematiche giurisprudenziali

- Il can. 1395 §1 prevede due fattispecie delittuose: il concubinato e il peccato *contra sextum* esterno, con pertinacia e scandalo.

### 2.2.1 Can. 1395 §1, parte prima: concubinato

- a) Il concubinato è il delitto più difficile da configurare con certezza ed è il più facile da confutare. È certo che il concubinato riguarda un legame affettivo stabile fra uomo e donna, che implica una concorde e comunque complice cooperazione fisico-sessuale. Il CIC non dice né quanto debba perdurare, né la frequenza degli incontri.
- b) Neppure la generazione della prole, anche se rico-

nosciuta da entrambi, implica necessariamente la configurazione del delitto (il legame di qualche mese, il legame per la durata di un campo scuola, le notti di follia non sono sufficienti per configurare questo delitto).

- c) Il DIVCSVA non considera necessaria, per configurare questo delitto, la convivenza sotto lo stesso tetto; non è prova certa (anche gli studenti convivono sotto lo stesso tetto, ma non sono concubini). Giurisprudenzialmente, per questo reato, è difficile produrre prove certe, almeno che i due interessati non siano rei confessi. La cosa diventa ancor più problematica qualora un soggetto ammetta il concubinato e l'altro lo neghi.
- d) Anche ciò che la gente mormora non costituisce prova certa.

### 2.2.2 Can. 1395 §1, parte seconda: peccato contra sextum

- a) Il peccato diviene delitto se commesso con pertinacia, cioè con costanza, ripetitività, frequenza e producendo scandalo.
- b) Di per sé è sufficiente qualsiasi atto, con o senza complice. Importante è che si tratti di un comportamento abituale e che, in concomitanza ad esso (cioè proprio a causa di questo comportamento, per mezzo di questo modo di agire) si provochi lo scandalo.
- c) Deve essere il responsabile del comportamento peccaminoso a produrre lo scandalo e lo scandalo deve essere prodotto proprio dai suoi atti e non da altro. Quindi, non si configura delitto se il comportamento crea scandalo perché divulgato da persona diversa dal responsabile, che magari è venuta a conoscenza del comportamento peccaminoso, anche

involontariamente, o in modo improprio, magari violandola la privacy (le famose voci che creano scandalo, perché divulgate).

- d) In altre parole, nella stessa persona, devono coincidere:
  - l'agente dello scandalo (il religioso);
  - il motivo dello scandalo (il suo comportamento).È poi necessario che lo scandalo sia provocato durante la pertinacia; se infatti, questa cessa e trascorso vario tempo, si viene a conoscenza del comportamento peccaminoso, non si configura la fattispecie delittuosa.
- e) Il can. 1395 §1 stabilisce la delittuosità del comportamento del religioso nel suo «*permanere scandalosamente*» (*cum scandalo permanens*); quindi, non sussiste il delitto qualora:
  - il chierico permanga nel comportamento peccaminoso, ma in modo riservato;
  - cessato il «*permanere*», l'interessato o altra persona creino scandalo divulgando quando accaduto riservatamente in un passato prossimo o remoto.
- La circolare del DDF «*Vos estis lux mundi*» (VELM) art. 3 §1 impone la segnalazione obbligatoria all'autorità ecclesiastica competente per condotta pedofila o pedo-pornografica commessa da un chierico. L'articolo 1 §2 estende il comportamento delittuoso non solo al minore ma anche alla persona vulnerabile. In Norme sui delitti riservati della DDF art. 6 si ritrova la tipicizzazione del delitto di pedofilia e di quello di acquisizione, detenzione, divulgazione a fine di libidine, di immagini pedo-pornografiche di minori sotto i diciotto anni.

## 2.3 Procedure

- La procedura di dimissione inizia nel canone 695 §2, ma trova sviluppo e compimento nei canoni 699-701. Vi sono essenzialmente tre fasi:

1) **Prima fase:** il SMC compie gli accertamenti dovuti per istruire il caso (raccolta delle prove – imputabilità) e comunica al colpevole l'accusa e le prove raccolte, suggerendogli la possibilità di difesa. Gli atti, sottoscritti dal religioso inquisito, dal SMC e dal Notaio e sono trasmessi al Preposito generale (can. 695 §2).

2) **Seconda fase:** la pratica è affidata al Preposito generale che deve assumere la responsabilità di emettere, con il suo Consiglio, con procedura collegiale, il decreto di dimissione (il Superiore è quindi uno dei votanti e con responsabilità pari agli altri membri del Consiglio, e concorre quindi alla decisione che sarà quella votata dalla maggioranza). Secondo il can. 699 §1 il Consiglio per la sua validità deve constare di almeno quattro membri e ci deve essere votazione segreta. Il decreto emesso deve esprimere, «*ad validitatem*», almeno sommariamente i motivi in diritto e in fatto che sostengono la decisione.

3) **Terza fase:** il decreto di dimissione viene notificato all'interessato, e da questo momento entra in vigore. Il decreto di dimissione, per avere valore giuridico deve indicare al religioso il diritto di cui gode, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo (can. 700).

## 2.4 Effetti della dimissione (can. 701)

- Con il decreto di dimissione:
  - a) cessano i voti;

- b) cessano i diritti ed obblighi derivanti dalla professione;
- c) se il religioso è chierico, non può esercitare gli Ordini sacri, se prima non ha trovato un Vescovo che, dopo conveniente periodo di prova nella diocesi, a norma del can. 693 lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio dell'Ordine sacro.

## 3. DIMISSIONE FACOLTATIVA (CAN. 696 §1)

### 3.1 Cause della dimissione

- a) Negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata.
- b) Le ripetute violazioni dei vincoli sacri.
- c) La disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materie grave.
- d) Grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso.
- e) L'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dalla Chiesa.
- f) L'adesione pubblica a ideologie inficcate di materialismo o di ateismo.
- g) Assenza illegittima, di cui al can. 665 §2, protratta per sei mesi.
- h) Altre cause di simile gravità determinate del diritto proprio dell'Istituto.

- Ci soffermiamo su due fattispecie:

#### 1. *Disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori date in materie grave.*

- In questo caso, perché si possa procedere alla dimissione, occorre che il religioso contravvenga ad una disposizione dei Superiori data in conformità alla

normativa del diritto proprio e universale, o almeno non in contrasto con essa, ed inoltre che il religioso interessato possa adempiere tale disposizione (cioè non sussistano impedimenti di qualsiasi genere all'adempimento della disposizione ricevuta, anche se comporta un particolare atto di volontà).

**2. Assenza illegittima per un periodo maggiore di sei mesi (can. 665 §1).**

- L'assenza illegittima si configura come motivo di dimissione, se si protrae continuativamente per almeno sei mesi, e da qualsiasi casa dell'Istituto (infatti, se andasse a risiedere in altra casa dell'Istituto, diversa da quella di assegnazione, si considererebbe dipendente dai Superiori).

**3.2 Procedura**

- Il SMC, udito il suo Consiglio, può decidere o meno di iniziare la procedura di dimissione (can. 697). La procedura qui è diretta ad appurare la incorreggibilità del dimettendo, prima di trasmettere gli atti al Preposito generale.
- Se il SMC, udito il suo Consiglio, giudica che si debba avviare il processo di dimissione:
  - raccoglie o integra le prove;
  - a) ammonisce il religioso per scritto o davanti ai due testimoni con esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento;
  - b) gli notifica chiaramente la causa della dimissione e gli accorda piena facoltà di difesa;
  - c) se la prima ammonizione non sortisce l'effetto, dopo un intervallo di quindici giorni, il SMC provvede ad una seconda ammonizione;

d) se anche questa non sortisce effetto e il SMC con il suo Consiglio giudica sufficientemente provata la incorreggibilità del religioso, e insufficienti le difese addotte dal religioso, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dalla seconda ammonizione, trasmette al Preposito generale tutti gli atti, sottoscritti da lui stesso e dal Notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui sottoscritte (can. 697).

- Ci deve essere la convinzione dell'incorreggibilità del religioso, per cui i Superiori devono fare ogni sforzo per indurlo all'emendamento e alla perseveranza della vocazione.
- Si tenga ulteriormente presente che le cause per le quali si può dare inizio alla procedura di dimissione, secondo il disposto del can. 696 §1, devono essere:
  - gravi (anche se non occorre si configuri un vero e proprio delitto);
  - esterne (constatabili esternamente);
  - imputabili moralmente;
  - comprovate giuridicamente.
- Le cause elencate dal can. 696 §1 non sono tassative, ma esemplificative. Si tratta di cause che comprendono gravi mancanze riguardanti obblighi fondamentali propri della vita religiosa, un comportamento scandaloso, la mancanza di adesione piena e sincera al Magistero. Il diritto proprio può stabilire altre cause simili per gravità.
- Il §2 del can. 696 esplicita che per la dimissione di un religioso di voti temporanei, sono sufficienti anche cause di minore gravità, stabilite dal diritto proprio. Si tenga presente che per questa categoria di professi, almeno non si abbia urgenza, si può attendere

la scadenza della professione e non ammettere alla rinnovazione o alla professione solenne.

- Il Preposito generale nel dare inizio alla procedura di dimissione, non agisce da solo, ma collegialmente col Consiglio pieno (CC.RR 201). Lo scrutinio deve essere segreto in modo da proteggere la libertà dei membri del collegio.
- Per la validità del decreto di dimissione si richiede che in esso siano riportati almeno in modo sommario i motivi in diritto e in fatto per cui si è giunti alla dimissione, affinché l'eventuale ricorso del dimesso sia formulato sulla base di questi motivi.
- Deve anche contenere il limite temporale di ricorso di dieci giorni alla notifica, con effetto sospensivo (can. 700).

### 3.3 Effetti della dimissione

- La dimissione legittima (quindi secondo le cause previste dal diritto e secondo le procedure previste dallo stesso) produce conseguenti effetti:
  - a) la cessazione *ipso facto* dei voti;
  - b) la cessazione dei diritti ed obblighi derivanti dalla professione (can. 701).
- Si tenga presente che non è il decreto di dimissione che comporta la dispensa dai voti, ma è il diritto che annette la cessazione dei voti al fatto della dimissione legittima.
- Quando il dimesso sia un chierico di voti temporanei (quindi entrato nell'Istituto dopo l'Ordinazione) deve ritornare nella diocesi nella quale è rimasto incardinato anche durante la professione temporanea (cann. 266 §2 e 268 §2).
- Quando il dimesso sia un chierico di voti perpetui, dato che non è più incardinato nell'Istituto, né in alcuna diocesi, non

può esercitare l'Ordine sacro finché non abbia trovato un Vescovo che, dopo una congrua prova (fino a cinque anni) lo incardini, oppure lo ammetta *ad experimentum* (can. 693) o almeno gli consenta di esercitare l'Ordine sacro (can. 701).

- Se il dimesso volesse abbandonare lo stato clericale, sia nel caso di uscita dall'Istituto, che di dimissione, dovrà attenersi da quanto prescritto dai canoni 290-292.

### 4. DIMISSIONE IMMEDIATA O ESPULSIONE D'URGENZA

- Si tratta dell'espulsione, immediata, dalla casa in cui il religioso abita, ad opera del SMC, in caso di grave scandalo esterno e di pericolo imminente di un gravissimo danno per l'Istituto. Se la situazione è urgente anche lo stesso Superiore locale, con il consenso del suo Consiglio può provvedere.
- L'espulso resta religioso: l'espulsione non comporta di per sé una dimissione. Spetterà al SMC se lo ritiene necessario, istruire il procedimento di dimissione a norma di diritto o deferire tutta la cosa alla Sede Apostolica, aspettandone la decisione (can. 703).
- Questa procedura d'urgenza vuole proteggere il diritto dell'Istituto o di una singola comunità di non essere coinvolti in azioni delittuose commesse da un suo membro, senza che l'Istituto stesso ne abbia responsabilità.
- Se invece, lo stesso Istituto, tramite i suoi Superiori, fosse coinvolto nell'azione delittuosa del religioso, l'espulsione risulterebbe illegittima.

## CAPITOLO 4

### RIDUZIONE ALLO STATO LAICALE E DISPENSA DAGLI OBBLIGHI SACERDOTALI E DIACONALI (CANN. 290-293)

#### 1. PREMESSA TERMINOLOGICA E TEOLOGICA

- La perdita dello stato clericale era denominata nel Codice precedente «*reductio ad statum laicalem*» (riduzione allo stato laicale): una espressione che il nuovo Codice ha sostituito con un'altra: *amissio status clericalis*, (perdita dello stato clericale) trattata nei cann. 290-293.
- Stato clericale e Ordine sacro sono due concetti distinti anche se correlati.
- «Stato clericale» indica uno stato giuridico, con propri obblighi e diritti, sancito nell'ordinamento della Chiesa.
- L'espressione «Ordine sacro», invece, determina una condizione sacramentale di natura ontologica, che trasforma soprannaturalmente l'uomo nel suo essere, costituendolo «ministro sacro» e abilitandolo ad agire «*in persona Christi*» (can. 1008).
- Di conseguenza, la sacra Ordinazione, che, come il battesimo e la confermazione, imprime nell'anima un carattere indelebile (can. 1008), una volta ricevuta validamente non può mai venir meno né essere annullata, mentre si può perdere lo stato clericale (can. 290).

#### 2. FORME CON CUI SI PUÒ PERDERE LO STATO CLERICALE (CAN. 290)

- La perdita dello stato clericale può aver luogo:
  - a) per l'invalidità della sacra Ordinazione dichiarata per sen-

tenza giudiziaria o decreto amministrativo a norma dei cann. 1708-1712, per cui, propriamente, non si ha la perdita dello stato clericale, ma la sua inesistenza;

b) *mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente*, quando il tribunale competente, a causa di un grave delitto commesso dal chierico, infligge la pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale, mediante un processo penale (can. 1336 §1, n. 5);

c) *istanza del ministro sacro di poter abbandonare lo stato clericale*.

- La dimissione dallo stato clericale è la pena massima istituita per i chierici colpevoli di gravissimi delitti. Può essere comminata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge universale che sono seguenti:

a) l'apostasia, l'eresia e lo scisma, con prolungata contumacia o grave scandalo (can. 1364 §2);

b) la profanazione delle specie consacrate (can. 1367);

c) la violenza fisica contro il Sommo Pontefice o il suo omicidio (cann. 1370 §1, e 1397);

d) i casi più gravi del delitto di sollecitazione (can. 1387);

e) il delitto di attentato matrimonio, anche solo civile, se il chierico, «dopo essere stato ammonito, non si ravveda e continui a dare scandalo» (can. 1394 §1);

f) il concubinato con contumacia (can. 1395 §2);

g) gli atti contro il sesto precetto del Decalogo fatti con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei sedici anni (can. 1395 §2).

- In tutti i casi la pena è facoltativa, a discrezione del tribunale, ed è prevista a motivo di circostanze aggravanti o speciali dei singoli delitti. Non è mai prevista come prima pena.

- Per ogni delitto è contemplata un'altra pena inferiore, e la dimissione, per le circostanze aggravanti o speciali, può essere aggiunta alla prima, oppure alla prima possono essere

aggiunte pene di livello intermedio, fino ad arrivare gradualmente alla dimissione.

### 3. CONSEGUENZE DELLA DIMISSIONE DALLO STATO CLERICALE

- La pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale comporta la perdita dello stato clericale e di tutti i diritti e doveri connessi.

- Infatti, secondo il can. 292, con la perdita dello stato clericale, il chierico:

1. perde insieme e/o tutti i diritti propri di tale stato;

2. non è più soggetto ad alcun obbligo che da esso derivi, a parte la disposizione sul celibato (cf. 291);

3. gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvo che «può assolvere validamente e lecitamente da qualunque censura o peccato qualsiasi penitente che versi in pericolo di morte, anche se sia presente un sacerdote approvato» (can. 976);

4. resta inoltre privato e/o di tutti gli uffici, incarichi e oneri ecclesiastici, e di qualsiasi potestà delegata.

### 4. MODO IN CUI IRROGARE LA DIMISSIONE

- La dimissione dallo stato clericale:

a) non può essere stabilita per legge particolare (can. 1317);

b) non può essere comminata come pena *latae sententiae* (can. 1336 §2)

c) non può essere inflitta o dichiarata per decreto

- Perciò la dimissione dallo stato clericale può essere irrogata soltanto mediante processo giudiziario (can. 1342 §2), con un tribunale composto da tre o, nei casi più difficili, da cinque giudici, «reprobata consuetudine contraria» (can. 1425 §1.2°, §2, §4).

## 5. CONCESSIONE DELLE TRE FACOLTÀ SPECIALI AL DICASTERO PER IL CLERO DA PARTE DEL SOMMO PONTEFICE

### 5.1 Motivo per la concessione della facoltà speciali

- In generale l'Ordinario deve sempre vigilare perché il chierico sia fedele nell'espletamento dei propri doveri ministeriali, ma in questo contesto, è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche (can. 392 §1) e deve vigilare affinché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (can. 392 §2).
- Nell'esercitare la funzione giudiziale, l'Ordinario, se ha notizia di comportamenti che nuocciano gravemente al bene comune ecclesiale, deve investigare con discrezione, da solo o per mezzo di un delegato, sui fatti e la responsabilità del loro autore (can. 1717).
- Quando reputa di aver raccolto prove sufficienti dei fatti che hanno dato origine allo scandalo, l'Ordinario procede a riprendere o ammonire formalmente l'interessato (can. 1339-1340). Ma se non bastasse per riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e conseguire l'emendazione della persona, il Vescovo inizia il procedimento per l'imposizione di pene, cosa che potrà fare in due modi (cann. 1341 e 1718):
  - a) mediante un regolare processo penale, nel caso in cui, per la gravità della pena, la legge canonica lo esiga o il Vescovo lo ritenga più prudente (can. 1721);
  - b) mediante un decreto extragiudiziale, conforme al procedimento stabilito nella legge canonica (can. 1720).
- Tuttavia si deve rilevare che possono verificarsi situazioni di grave indisciplina da parte dei chierici, nelle quali ogni tentativo di risolvere i problemi con i mezzi

pastorali e con quelli canonici già previsti nel CIC non si dimostra sufficiente e idoneo a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e dare emendare il reo (can. 1341).

- Emerge così la necessità di consentire il ricorso ad un intervento sussidiario della Sede Apostolica che, in casi particolari, offra agli Ordinari in difficoltà la possibilità di ottenere provvedimenti giuridici definitivi ed atti a ristabilire l'ordine giuridico ripetutamente violato, per la salvezza delle anime.

### 5.2 Le tre facoltà speciali

- Con lettera circolare Prot. N. 2009 0556 del 18 aprile 2009 tali facoltà furono presentate a tutti gli Ordinari dal DC.
- Facendo poi seguito a tale Lettera, il DC con Lettera Prot. N. 2010 0823 del 17 marzo 2010 trasmise le linee procedurali per la trattazione dei casi in oggetto, unitamente all'elenco dei documenti necessari al completamento dell'istruttoria nella fase locale, adottati in pari data dallo stesso Dicastero.
- Ecco le tre facoltà speciali concesse dal Sommo Pontefice in data 30 gennaio 2009, al DC: prima Facoltà speciale, seconda Facoltà speciale, e terza Facoltà speciale.

#### 5.2.1 Prima Facoltà speciale

- La Facoltà speciale di trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale «*in poenam*», con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'Ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuano nella vita irregolare e scandalosa (can. 1394 §1); e di

chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (can. 1395 §§1-2);

- Fra i delitti contro obblighi speciali (cfr. cann 1392-1396) si colloca l'attentato al matrimonio, anche solo civile, da parte di un chierico o di un religioso non chierico di voti perpetui e si collocano anche reati vari contro il 6° Comandamento da parte di un chierico.
- Il can. 1394 §1 recita: «Fermo restando il disposto del can. 194§1.3°, il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione *latae sententiae*; che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo, può essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale».
- Si parla di attentato, perché i chierici in forza della legge del celibato (cfr. can. 277), e i religiosi di voti perpetui in forza del voto pubblico di castità emesso nel proprio istituto (can. 654), non possono contrarre matrimonio valido (cfr. cann. 1087 e 1088 ).
- Restano integre le disposizioni di carattere amministrativo, contenute nel can. 194 §1.3°, cioè la rimozione *ipso iure* del chierico da qualsiasi ufficio ecclesiastico, e nel can. 694 , cioè la dimissione *ipso facto* del religioso dal proprio Istituto.
- Perché ci sia il delitto giuridico considerato nel canone sono necessari due elementi:
  - a) da un lato nell'attentare il matrimonio, il consenso dei due *partners* deve essere un vero consenso matrimoniale, naturalmente sufficiente, anche se giuridicamente inefficace a causa dell'impedimento dirimente;
  - b) dall'altro la celebrazione, canonica o civile, deve aver luogo nella forma prescritta.
- Il can. 1395, come già visto, tratta di vari reati contro

il 6° Comandamento da parte di un chierico. Sono considerati tre tipi di delitti:

1. Il concubinato, ossia relazione extramatrimoniale di una certa stabilità, per cui il chierico convive «*more uxorio*» con una donna. Si distingue dalle relazioni saltuarie, ma non è necessaria la convivenza sotto lo stesso tetto;
2. La situazione scandalosa di un chierico per altro peccato contro il sesto precetto del Decalogo: per es. il reato di omosessualità;
3. Altri reati commessi contro il 6° Comandamento con specifiche circostanze aggravanti: uso di violenza o di minacce; delitto compiuto pubblicamente; con un minore al di sotto di 16 anni.

### 5.2.2 Seconda Facoltà speciale

- La Facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo, unitamente alla deroga ai prescritti dei cann. 1317, 1319, 1342 §2 e 1349, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione.
- Il Sommo Pontefice ha concesso al DC la Facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399.
- Questo canone dispone che qualora non esista alcuna legge o precetto penale, la violazione esterna e gravemente imputabile per dolo o colpa di una legge di-

vina o canonica, anche se priva di sanzione, è passibile di pena a due condizioni:

- a) che lo richieda la speciale gravità della violazione;
  - b) che urga nello stesso tempo la necessità di prevenire o riparare uno scandalo.
- Con tale norma s'intende provvedere a casi di particolare gravità ed urgenza, di cui bisogna pur tener conto.
  - In queste ipotesi del can. 1399 la pena è facoltativa e indeterminata, per cui è rimessa alla discrezionalità del superiore o del giudice, che, evidentemente, non possono applicare nel caso una pena perpetua e, per sé, neppure troppo grave.
  - Tuttavia, in queste circostanze, sovente gli Ordinari hanno chiesto alla Sede Apostolica di agire direttamente o di confermare le loro decisioni, per affrontare le questioni con maggiore efficacia ed autorevolezza, talvolta anche comminando sanzioni perpetue, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, qualora le particolari circostanze lo richiedessero.
  - L'iniziativa del procedimento spetta:
    - a) all'Ordinario d'incardinazione del chierico (per noi il SMC);
    - b) all'Ordinario del luogo ove dimora il chierico indiziato, fermo restando la sottoposizione degli atti compiuti all'Ordinario d'incardinazione (per noi il SMC) del reo per l'approvazione.
  - Il procedimento si svolge in due fasi:
    - a) la «fase locale», che si svolge presso la circoscrizione ecclesiastica d'incardinazione del chierico contumace, ovvero del luogo dove egli dimora (per noi la Provincia, la Vice-provincia, e il Commissariato);

b) la «fase apostolica», in quanto si svolge davanti alla Sede Apostolica.

- L'indispensabile requisito previo alla richiesta di applicazione delle facoltà speciali da parte degli Ordinari (per noi i SMC) è l'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale.
- Quindi, dall'istruttoria compiuta nella fase locale del procedimento dovrà infatti risultare:
  - a) la comprovata impossibilità oggettiva o soggettiva che il chierico interessato richieda la dispensa dagli obblighi dello stato clericale;
  - b) la documentata sintesi dell'esito di tutti i tentativi pastorali e dei provvedimenti canonici adottati dall'Ordinario (per noi il SMC) per dissuadere il reo e farlo recedere dalla contumacia;
  - c) l'esposizione delle gravi difficoltà che si oppongono nel caso concreto alla celebrazione di un processo penale giudiziale canonico in loco (can. 1342 §2; 1425 §1.2°).
- L'applicazione delle facoltà speciali non è automatica, ma segue solo in taluni e ben circostanziati casi, a prudente giudizio della Sede Apostolica.
- Perciò la fase locale della procedura si chiuderà sempre con la richiesta dell'Ordinario (per noi SMC), soggetta all'approvazione discrezionale della Sede Apostolica, di applicare le facoltà speciali nel caso concreto.
- Il procedimento di applicazione della prima e della seconda Facoltà speciale risulta dai canoni sul procedimento amministrativo in generale (cann. 35-58) e sul procedimento amministrativo penale in particolare (cann. 1342 e ss.; 1720, ).

- Il procedimento penale ecclesiastico si svolge in due fasi:
  1. *L'investigazione previa*, cioè l'istruttoria preliminare di carattere amministrativo, diretta ad accertare in forma riservata la fondatezza degli indizi di reato gravanti su una persona;
  2. *Il procedimento vero e proprio di carattere amministrativo*, nel quale si svolge l'istruttoria formale e si emette il decreto di condanna oppure di assoluzione.

### 1° Indagine Previa

- Il can. 1717 §1 dispone che: «Ogniquale volta l'Ordinario (per noi il SMC) abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagherà con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua».
- Quindi, l'Ordinario (per noi il SMC) può condurre l'indagine previa personalmente, o tramite altra persona idonea, uomo o donna, ecclesiastico o laico; perciò, l'Ordinario (per noi il SMC) a chiunque altro creda idoneo e competente nella materia.
- Tuttavia, se è «in discussione la fama di un sacerdote» è bene che anche nell'indagine previa, la persona incaricata dell'investigazione sia un sacerdote (cfr. can. 483 §2).
- L'indagine verte su un duplice elemento:
  - a) l'elemento oggettivo, cioè la reale violazione esterna di una legge o di un precetto penale;
  - b) l'elemento soggettivo, cioè la grave imputabilità per dolo o per colpa dell'indiziato.

- Verificare la fondatezza della «*notitia criminis*» non significa avere la certezza del delitto e della sua imputabilità. Si ha fondatezza quando vi sono elementi tali da far ritenere, con un certo grado di probabilità, la violazione di una legge o di un decreto penale e l'imputabilità di un determinato soggetto.
- L'indagine viene omessa ogni volta che essa appaia del tutto superflua per la notorietà dei fatti.
- L'indagine va eseguita con molta prudenza e riservatezza, senza che sia messa in pericolo la buona fama di alcuno (can. 1717 §2).
- È assolutamente naturale che in questa fase si osservi il segreto.
- L'indiziato è bene che non venga a conoscenza dell'indagine, per non comprometterne l'esito, inquinando le prove, salvo che sia utile domandargli direttamente notizie e spiegazioni.
- Il can. 1717, §3 afferma che chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo definiti dal can. 1428 §3: «Spetta all'uditore (quindi, in questo caso, a chi conduce l'indagine), secondo il mandato del giudice (per noi il SMC), solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice (per noi il SMC); può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni».
- La persona che esegue l'indagine terminato il suo compito trasmetterà le prove raccolte e gli

atti relativi all'Ordinario (per noi il SMC), aggiungendovi una sua relazione.

- Il SMC, aggiungendo una sua relazione, inoltra tutta la documentazione al Preposito generale, a cui spetta il giudizio se fare o non fare il processo o il procedimento amministrativo.
- Chi fa l'indagine previa, se in seguito è avviato un procedimento giudiziario, non può fungere da giudice (cf. can. 1717 §3). Tuttavia il divieto non esiste se si segue la procedura amministrativa penale.
- Perciò, chi ha condotto l'indagine previa, non escluso il Vicario giudiziale, può essere delegato dall'Ordinario a condurre il processo extragiudiziale, sebbene sembri non conveniente, per l'esigenza dell'imparzialità.

**b) La seconda fase è il procedimento vero e proprio di carattere amministrativo**

- Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario ha tre possibilità (can. 1718):
  1. se risulta dall'indagine previa l'innocenza dell'indiziato, il SMC trasmette al Preposito generale tutta la documentazione, con l'esito della sua investigazione, affinché il Preposito generale possa decidere di prosciogliere il religioso investigato ed archiviare la pratica nell'archivio segreto;
  2. se sulla colpevolezza dell'imputato non si hanno prove sufficienti, si usa la procedura del punto 1°, fermo restando in questo caso, l'obbligo pastorale dell'Ordinario (per noi SMC) di vigilare sull'indiziato e ricorrere,

eventualmente, ad una formale ammonizione del medesimo ai sensi del can. 1339, §1;

3. se le accuse risultano fondate, si può promuovere la procedura giudiziaria o amministrativa contro l'imputato, avendo presente che, a norma del can. 1341, essa può essere adottata «solo dopo aver esperito che né con la correzione fraterna, né con la riprensione, né con altri mezzi dettati dalla sollecitudine pastorale, sia possibile riparare sufficientemente lo scandalo, ristabilire la giustizia, ottenere l'emendamento del reo».
- L'Ordinario (per noi il Preposito generale) può e deve revocare o modificare i suoi decreti ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente (can. 1718 §2).
  - Prima di emettere qualsiasi decreto, l'Ordinario (per noi il Preposito generale), se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti almeno due esperti in diritto (can. 1718, §3).
  - Gli atti dell'indagine (inviati al Preposito generale dal SMC) e i decreti dell'Ordinario (del Preposito generale), con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo o al procedimento amministrativo penale, si conservano nell'archivio segreto della curia (per noi provinciale e generale), come prescritto dal can. 1719.
  - Se si celebra il processo giudiziario o la procedura extragiudiziale e sono considerati necessari, gli atti e i decreti entrano a far parte degli atti processuali e diventano pubblici.
  - Perciò se la *notitia criminis* risulta fondata, l'Or-

dinario (per noi il Preposito generale) avvia il procedimento per l'applicazione della prima o della seconda Facoltà speciale mediante l'emanazione di un decreto, per l'apertura del procedimento can. 1720, che recita: «Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

- 1) renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
  - 2) valuti accuratamente con due assessori (esperti in materia) tutte le prove e gli argomenti;
  - 3) se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.
- Il decreto dell'Ordinario (per noi il Preposito generale) per l'apertura del procedimento ex can. 1720, deve contenere i seguenti elementi:
    - a) riferimento alla conclusione dell'indagine previa (cann. 1717- 1719);
    - b) formulazione dei capitoli di accusa;
    - c) nomina dei due Assessori (can. 1720, n. 2);
    - d) nomina dell'Istruttore;
    - e) nomina del Notaio.
  - In tale procedimento, in quanto in esso è «in discussione la fama di un sacerdote», sia i notai che gli Officiali devono essere sacerdoti (can. 483 §2).
  - L'Istruttore deve notificare al chierico reo convenuto il decreto dell'Ordinario (per noi il Preposito generale) per l'apertura del procedimento.

Contestualmente l'Istruttore deve notificare al chierico reo convenuto la citazione a comparire per rendere l'interrogatorio e presentare le proprie difese.

- La citazione a comparire deve contenere inoltre l'avviso dell'obbligatorietà dell'imputato di nominare un Patrono di fiducia per farsi assistere nel procedimento.
- La convocazione può essere ripetuta.
- Se il chierico compare nel giorno e nel luogo fissato, egli risponderà alle contestazioni nell'interrogatorio reso all'Istruttore con l'assistenza del Notaio.
- In base a un antichissimo principio di diritto e di morale presente nel can. 1728 §2: «L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento».
- Sebbene questo canone sembri riferirsi al processo giudiziario, deve essere applicato anche al processo extragiudiziale, per la natura stessa delle cose.
- L'Istruttore deve provvedere ad accertare la volontà positiva o negativa del chierico imputato di persistere nella condotta delittuosa e di adire, o meno, la via graziosa della dispensa dall'obbligo del celibato, con conseguente perdita dello stato clericale.
- All'imputato deve essere consentita la possibilità di esaminare le prove a suo carico, e di presentare le proprie difese, anche chiedendo un termine per presentare memorie difensive scritte.
- Gli interrogatori dell'indagato potrebbero essere più di uno.

- Se il religioso imputato, non dovesse comparire nel giorno e nel luogo fissati ma inviasse all'Istruttore una dichiarazione autentica (can. 483 §1; 1540 §1) circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nella condotta illecita, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione, compreso il celibato, tale dichiarazione si considererà equivalente all'interrogatorio e il procedimento potrà proseguire.
- Se l'imputato, debitamente convocato, non si presenta, né invia all'Istruttore una dichiarazione autentica, rinuncia a difendersi o almeno si comporta come se rinunciasse, perciò si procede oltre. Comunque sarebbe bene che la convocazione fosse ripetuta. La mancata comparizione deve constare negli atti. L'Istruttore provvederà a dichiararne l'assenza dal procedimento (cann. 1592-1595), e disporrà procedersi oltre.
- Tuttavia:
  - a) se il chierico dichiarasse nell'interrogatorio o nella dichiarazione autentica all'Istruttore di voler chiedere la dispensa dall'obbligo del celibato, si passerà dalla via penale al procedimento di dispensa graziosa per la via ordinaria;
  - b) se il chierico dichiarasse nell'interrogatorio o nella dichiarazione autentica all'Istruttore di essere pentito e di volersi emendare per essere riammesso al sacro ministero, l'Ordinario (per noi il Preposito generale), avendo accertato la cessazione della contumacia, po-

trebbe disporre l'interruzione del procedimento, emanando i provvedimenti del caso (cann. 1339, 1340, 1347; richiesta di riabilitazione alla Sede Apostolica, ecc.), salvo che non risulti comunque necessaria l'irrogazione di una pena espiatoria per riparare lo scandalo e ristabilire la giustizia.

- L'Istruttore, d'ufficio o su istanza di parte, inoltre, provvederà all'interrogatorio o alle deposizioni dei testimoni, dei denunciati e delle persone offese, corredate di copia di atto di legittima citazione a comparire, regolarmente notificato.
- Inoltre l'Istruttore, d'ufficio o su istanza di parte, provvederà a raccogliere eventuali documenti e perizie.
- Terminata l'acquisizione delle prove, l'Istruttore provvederà a redigere l'Atto di conclusione dell'istruttoria.
- Ad esso seguirà il Voto personale dell'Istruttore relativo allo svolgimento dell'Istruttoria e il suo Documento di trasmissione di tutti gli atti del procedimento all'Ordinario (per noi il Preposito generale). Quindi si adotterà il decreto dell'Ordinario con cui si dispone la sessione per la valutazione delle prove (can. 1720, n. 2), con citazione degli Assessori.
- Dovrà essere redatto il Verbale della sessione per la valutazione delle prove, sottoscritto dall'Ordinario (per noi il Preposito generale) e dagli Assessori, con l'annotazione della valutazione di ciascun addebito e dei pareri dei singoli Assessori.
- Dopo la sessione per la valutazione delle prove, sarà stilato il Voto personale dell'Ordinario (per

noi il Preposito generale) che ha provveduto a far istruire la causa, relativo allo svolgimento della sessione per la valutazione delle prove e contenente la descrizione della fattispecie e delle argomentazioni in diritto e in fatto relative ad ogni singolo capo di accusa.

- Infine la procedura richiede la *Petitio* dell'Ordinario (per noi il Preposito generale) con cui si chiede alla Sede Apostolica l'applicazione della I o della II Facoltà speciale, e si dispone contestualmente la trasmissione degli atti al DC.
- In tale *Petitio* si dovrà includere:
  - a) il curriculum vitae e attestato di Ordinazione del chierico;
  - b) la copia degli scrutini previi alle sacre Ordinazioni ed altra documentazione relativa al periodo formativo del chierico;
  - c) la relazione sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti i provvedimenti previsti dal Codice (cann. 1339, 1340, 1347 §1, 1331-1333) ed i tentativi pastorali esperiti da parte dell'Ordinario (per noi il SMC e/o il Preposito generale) per dissuadere il chierico contumace.
- Gli atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati e numerati ed elencati in indice, dovranno essere tutti autenticati dall'Attuario e spediti in triplice copia alla Dicastero per il Clero e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno essere trascritti in dattilografia.

- Dicasi altrettanto per le fotocopie illeggibili.

#### *Procedura di applicazione della prima e della seconda Facoltà speciale nella fase apostolica*

- Il DC, ricevuti gli atti del procedimento, potrà:
  - 1. rimettere il procedimento alla via graziosa;
  - 2. richiedere un'integrazione o un supplemento d'istruttoria;
  - 3. accettare, senza integrazioni, il procedimento;
  - 4. comunicare l'inopportunità di dare seguito al procedimento, e restituire gli atti.
- Se il DC dispone l'accettazione del procedimento, essa è comunicata al chierico imputato, con l'assegnazione di un congruo termine entro cui manifestare la volontà di intervenire nel procedimento, e consentendogli, personalmente o tramite il Patrono di fiducia, di presentare davanti alla Superiore Autorità le proprie doglianze contro gli atti e le determinazioni assunte dall'Ordinario (per noi il Preposito generale) da cui si ritenga gravato ingiustamente, nonché eventuali nuove prove, documenti e difese. L'esame è svolto dal Congresso del Dicastero (cf. RGCR, art. 102-104), che potrà decidere:
  - a) l'archiviazione del caso, se la *notitia criminis* è infondata;
  - b) l'assoluzione dell'imputato se egli non è colpevole o non punibile o il delitto è prescritto;
  - c) l'applicazione della prima o della seconda Facoltà speciale per l'irrogazione di una pena perpetua o della pena della dimissione dallo stato clericale e la presentazione del caso al Romano Pontefice «per l'approvazione in forma speci-

fica e decisione» della contestuale dispensa dall'obbligo del celibato.

- Il Rescritto di dimissione dallo stato clericale, con relativa dispensa dall'obbligo del celibato, viene comunicato dal DC all'Ordinario (per noi il Preposito generale), che deve notificarlo all'interessato.
- Contro la decisione della Suprema Autorità non è ammesso ricorso o appello, ma si potrà soltanto proporre, in via graziosa, la supplica per la riabilitazione al sacro ministero.

### 5.2.3 Terza Facoltà speciale

*Richiesta di un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, dal chierico che ha abbandonato volontariamente ed illecitamente il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi.*

- L'Ordinario di incardinazione del chierico che ha abbandonato il ministero, prima di rivolgersi alla Sede Apostolica, deve raggiungere la certezza morale dell'abbandono irreversibile del chierico; e questo:
  - sia sul fatto obiettivo ( che il chierico interessato abbia abbandonato il sacro ministero per un periodo di tempo superiore a cinque anni continuati);
  - sia sugli elementi soggettivi dell'abbandono (cioè la volontarietà, l'illiceità e l'ostinazione).
- Solo raggiunta tale certezza e dopo attenta verifica, per quanto possibile, che il religioso chierico persista in tale abbandono volontario ed illecito del ministero (cf. NP, art. 1) può chiedere alla Sede Apostolica un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato cleri-

cale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, e che, l'Ordinario competente può affidare l'istruttoria di questa procedura, stabilmente o caso per caso, ad un sacerdote idoneo della propria o di altra Diocesi (cf. NP, art. 2 §2).

- Il chierico interessato deve essere avvertito della possibilità di nominare un Patrono di fiducia e tutti coloro che prendono parte al procedimento devono essere sacerdoti, in quanto in esso è "in discussione la fama di un sacerdote" (cf. can. 483, §2).

### *Procedura di applicazione della terza Facoltà speciale nella fase locale*

- La procedura di applicazione della terza Facoltà speciale è regolata:
  - a) da «Norme procedurali» in otto articoli, approvati dal Romano Pontefice con l'atto di concessione delle Facoltà speciali del 30 gennaio 2009;
  - b) dalle «Linee procedurali», contenute nella Lettera Prot. N. 2010 0823 del 17 marzo 2010;
  - c) dai canoni sui rescritti.

### *Richiesta del Preposito generale*

- Il Preposito generale del religioso chierico che volontariamente e illecitamente ha abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi può chiedere alla Sede Apostolica un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato (cfr. NP, art. 1).
- Il Preposito generale può affidare l'istruttoria di questa procedura, stabilmente o caso per caso, ad un sacerdote idoneo (cfr. NP, art. 2 §2).

*Gli Atti e i conseguenti Documenti istruttori richiesti sono i seguenti:*

- a) L'interrogatorio del chierico: la notificazione della citazione a comparire avverrà presso, l'ultimo domicilio o recapito conosciuto del chierico.
- b) Insieme o in alternativa all'Interrogatorio del chierico, la dichiarazione autentica del chierico stesso circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nell'assenza volontaria ed illecita dal ministero da più di cinque anni, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra Ordinazione, compreso il celibato (cf. NP, art. 3).
- c) In caso di mancanza dell'interrogatorio del chierico o della dichiarazione autentica del chierico stesso, è necessario acquisire la documentazione di prova della sua irreperibilità o del suo rifiuto di ricevere la citazione a comparire ovvero di rilasciare la dichiarazione circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nell'assenza volontaria ed illecita dal ministero da più di cinque anni, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra Ordinazione, compreso il celibato (cann. 1509-1511; NP, art. 3). In questo caso l'Istruttore provvederà a dichiararne l'assenza dal procedimento a norma della previsione dei cann. 1592-1595, e procederà ugualmente oltre.

- d) L'interrogatorio o le deposizioni dei testimoni, corredate di copia di atto di legittima citazione a comparire, regolarmente notificato.
- e) Eventuali documenti e perizie.
- La notificazione di qualunque atto deve constare da documenti dai quali risulti che sia stata fatta tramite i servizi postali o in altro modo sicuro.
- Possono, comunque, sopraggiungere alcune cause di interruzione del procedimento:
  - a) Innanzitutto il chierico potrebbe dichiarare di voler chiedere la dispensa dall'obbligo del celibato: in questo caso si addiuvano al procedimento di dispensa graziosa per la via ordinaria;
  - b) In secondo luogo il chierico potrebbe dichiarare di essere pentito e di volersi emendare per riprendere l'esercizio del sacro ministero. In questo caso si aprono due strade:
    - > se l'Ordinario (per noi il Preposito generale) vi consente, allora egli dispone l'interruzione del procedimento emanando i provvedimenti del caso (cann. 1339-1341, e 1347);
    - > se l'Ordinario (per noi il Preposito generale) non vi consente, si può disporre il passaggio all'applicazione della seconda Facoltà speciale, considerando l'abbandono del ministero sotto il profilo del can. 1399. Questa opzione ricorrerà qualora l'Ordinario ritenesse comunque contumace il chierico oppure necessaria l'irrogazione di una pena per la riparazione dello scandalo ed il ristabilimento della giustizia.

- L'eventuale manifestazione della volontà espressa di non chiedere la dispensa dagli obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione, compreso il celibato, non impedisce, invece, la prosecuzione del procedimento, qualora l'Ordinario (per noi il Preposito generale) lo ritenga opportuno o necessario: il rescritto chiesto in favore di terzo, infatti, se non consti altrimenti, «può essere ottenuto anche prescindendo dal suo assenso e ha valore prima dell'accettazione da parte del medesimo» (can. 61).
- Terminata l'istruttoria, l'Istruttore redige l'Atto di conclusione dell'istruttoria e trasmette tutti gli atti all'Ordinario competente con appropriata relazione.
- Deve constare, appunto, il Voto personale dell'Istruttore relativo allo svolgimento dell'Istruttoria e il suo documento di trasmissione di tutti gli atti del procedimento all'Ordinario competente.
- Gli atti del procedimento saranno anche messi a disposizione del Promotore di Giustizia da parte dell'Ordinario, con apposito avviso, affinché questi possa formulare le proprie osservazioni in un Voto.
- A questo punto l'Ordinario (per noi il Preposito generale), che ha provveduto a far istruire la causa, redige il suo voto personale secondo verità, relativo alla valutazione delle prove e contenente la descrizione della fattispecie e delle argomentazioni in diritto e in fatto relative ad ogni singolo capo di accusa (cf. NP, art. 5).

- Al termine della fase locale, l'Ordinario (per noi il Preposito generale) del chierico redige la *Petition*, con cui chiede alla Sede Apostolica l'applicazione nel caso di specie della III° Facoltà speciale (cf. NP, art. 1) e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al DC (cf. NP, art. 6).

***L'Ordinario competente trasmette alla Sede Apostolica tutti gli atti succitati unitamente a:***

- a) curriculum vitae e all'attestato di ordinazione del chierico;
  - b) copia degli Scrutini previi alle sacre Ordinanze e ad altra documentazione relativa al periodo formativo del chierico;
  - c) relazione sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti ai provvedimenti previsti dal Codice (cf. cann. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333,) ed ai tentativi pastorali esperiti da parte dell'Ordinari (SMC o/e Preposito generale) per dissuadere il chierico dall'assenza volontaria ed illecita dal ministero (cfr. NP, art.6).
- Gli atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati, numerati ed elencati in indice, devono essere tutti autenticati dall'Attuario e spediti in triplice copia al DC e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno essere trascritti in dattilografia. Dicasi altrettanto per le fotocopie illeggibili.

***Procedura di applicazione della terza Facoltà speciale nella fase apostolica***

- Il DC, all'inizio della fase apostolica, può:
  - a) rimettere il procedimento alla via graziosa ordinaria;
  - b) richiedere un'integrazione o un supplemento d'istruttoria, indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata (cf. NP, art. 7);
  - c) accettare il procedimento in fase apostolica;
  - d) comunicare l'inopportunità di dare seguito al procedimento in fase apostolica e restituire gli atti.
- Disposta l'accettazione del procedimento in fase apostolica, essa sarà comunicata al chierico interessato, con l'assegnazione di un congruo termine entro cui manifestare la volontà di intervenire nel procedimento, personalmente o tramite il Patrono di fiducia.
- Il DC esamina, quindi, il merito e la legittimità formale e sostanziale della causa, al termine del quale esame, può disporre:
  - a) l'archiviazione del caso;
  - b) oppure l'applicazione della terza Facoltà speciale e la presentazione del caso al Romano Pontefice per la concessione del rescritto di perdita dello stato clericale e di dispensa dall'obbligo del celibato.
- Il rescritto della perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinazione, compreso il celibato, è trasmesso dalla Sede Apostolica all'Ordinario (per noi il Preposito generale), che provvederà a ren-

derlo noto (NP, art. 8).

- Contro il Rescritto non è ammesso ricorso o appello, sicché è ipotizzabile solo, in via graziosa, la supplica del chierico interessato per la riabilitazione al sacro ministero.

**6. CONCESSIONE INDULTO DI USCITA, PER EVITARE PROCESSO DI DIMISSIONE O IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DI DIMISSIONE O DI RICORSO**

- Ci troviamo di fronte a due fattispecie:
  - a) concessione di indulto di uscita per evitare il processo di dimissione;
  - b) concessione di indulto in pendenza di procedimento di dimissione o di ricorso

**6.1 Concessione di indulto di uscita per evitare il processo di dimissione**

- Non sono rari i casi in cui il Preposito generale presenti petizione alla Sede Apostolica di indulto per evitare il procedimento disciplinare secondo il can. 695 (dimissione obbligatoria) o can. 696 (dimissione facoltativa).
- Il Dicastero qualora si tratti di situazioni relative al can. 696 §1, in cui la dimissione è lasciata alla discrezionalità del Preposito generale, preferisce che il Preposito generale solleciti il religioso a presentare la richiesta di indulto d'uscita, evitando il procedimento di dimissione: è considerata una soluzione umanamente e pastoralmente condivisibile, quindi accettabile, sempre non sia pericolo di scandalo o di danno alla giustizia.

- Se invece si sono configurati delitti di cui al can. 695 §1 (dimissione obbligatoria) il Dicastero è solito negare la concessione dell'indulto e spinge urgentemente il Preposito generale all'obbligo di procedere disciplinarmente a norma del 695 §1.
- Il Dicastero, pur nel rispetto della giustizia ed equità, riserva una certa sensibilità umana e pastorale nel valutare i casi in cui si evinca nella petizione di indulto di uscita, la configurazione di qualcuno dei delitti ricorrenti nel can. 1395 §§1-2, fatta eccezione ovviamente, quando si tratti di delitti *contra sextum* commessi da religiosi chierici con minori di 18 anni; in questo caso vi è l'obbligo di trasmissione, per competenza, al DDF.
- La soluzione di suggerire al religioso la richiesta dell'indulto di uscita è adatto per risolvere più celermente il problema dell'appartenenza del religioso all'Istituto, in quanto il processo di dimissione, tenuto conto della possibilità del ricorso al Dicastero e poi al Supremo tribunale della Segnatura Apostolica richiede tempi sempre molto lungo.
- Altro discorso è qualora si tratti di religioso chierico; infatti, l'indulto di uscita, in questo caso, ha effetto giuridico non dalla sua notifica, ma dalla conferma del Vescovo all'accoglienza *ad experimentum* o all'incardinazione; quindi, in questa eventualità si esige che anche il Vescovo sia a conoscenza del comportamento delittuoso del religioso, per una accettazione cosciente.
- Sarebbe del resto inammissibile che un religioso chierico, reo di un delitto per il quale il can. 695 §1 stabilisce l'obbligo di dimissione, riceva invece «*pro grazia*» l'indulto di lasciare l'Istituto e sia poi accolto o incardinato in una diocesi da un Vescovo ignaro delle sue precedenti responsabilità delittuose.

## 6.2 Concessione di indulto in pendenza di procedimento di dimissione o di ricorso

- In questa fattispecie, se il religioso chiede indulto di uscita:
  - a) nel corso di un processo di dimissione;
  - b) nella pendenza di un procedimento amministrativo gerarchico contro il decreto di dimissione già notificato can. 1737, atteso l'effetto sospensivo del ricorso can. 700
- il DC ritiene che il religioso, conservando tutti i diritti e doveri del suo stato abbia anche il diritto di presentare petizione dell'indulto di uscita dall'Istituto e la possibilità quindi di ottenerlo.
- Come stabilito da can. 691, anche in questo caso si richiede il voto del Preposito generale e suo Consiglio.
- Il DC ritiene doveroso ricordare che la concessione dell'indulto di uscita *ad experimentum* non determina la perdita definitiva dell'incorporazione nell'Istituto, ed il trasferimento dell'incardinazione nella Diocesi in cui il religioso è accolto, ma solo una uscita temporanea ed una altrettanto provvisoria dipendenza del religioso dal Vescovo diocesano che, al termine dei cinque anni di prova (can. 693) o addirittura prima di questa scadenza, potrebbe non giungere alla definitività tramite il decreto di incardinazione.
- Infatti, in caso di ricasazione da parte del Vescovo o di rinuncia per iniziativa del religioso, questi è tenuto a rientrare nell'Istituto con tutti i diritti e doveri del suo stato, vanificando quindi, il diritto/dovere dei Superiori maggiori di dimettere il religioso dall'Istituto. Il DC è quindi solito significare questo problema ai Superiori maggiori.

- Quindi, se il processo di dimissione è stato istruito a motivo del can. 696 §1 (dimissione facoltativa) il DC, valutato il parere del Preposito generale e del suo Consiglio ed aver ricordato a questi i risvolti possibili che l'indulto di uscita *ad experimentum* potrebbe avere, è solita concedere l'indulto.
- Se invece la petizione è presentata nel corso di un processo di dimissione o di ricorso contro il decreto emesso a motivo del can. 695 §1 (dimissione obbligatoria), il Dicastero anche in presenza di un parere favorevole del Preposito generale e del suo Consiglio, di norma non concede l'indulto.
- Il DC usa molta prudenza di valutare le richieste di indulto *ad experimentum* nel caso di procedimento di dimissione, proprio perché potrebbe non aver seguito il decreto di accoglienza/incardinazione, facendo decadere il processo di dimissione.
- È bene ricordare che nei casi di comportamenti gravi, magari causa di scandalo quantunque non delittuosi, il Dicastero ha negato la concessione dell'indulto, anche se chiesto in vista dell'incardinazione definitiva, ed ha significato ai Superiori maggiori l'opportunità ed obbligo di istruire un processo di dimissione.

## CAPITOLO 5

### AIUTO ECONOMICO ALLE PERSONE CHE ABBIANO CHIESTO ABSENTIA A DOMO, INDULTO DI ESCLAUSTRAZIONE, INDULTO DI USCITA DALL'ISTITUTO O DIMISSIONE (CAN. 702 §2)

- Innanzitutto è bene tener presente la differenza degli Istituti giuridici a cui viene applicato:
  - a) assenza dalla comunità
  - b) esclaustrazione
  - c) indulto di uscita dall'Istituto – dimissione

#### 1. ASSENZA DALLA COMUNITÀ

- L'assente legittimo (quindi con la debita licenza), ha sempre l'obbligo di rendicontare al Superiore competente le proprie spese, anche se deve godere, nel periodo in cui permane assente, di una maggiore disponibilità per le spese ordinarie: questo perché comunque temporaneamente vive fuori dalla comunità.
- In modo particolare, nell'assenza per malattia l'Istituto deve farsi carico delle spese assistenziali o eventualmente sanitarie. L'Istituto non è tenuto a sostenere o rimborsare spese mediche particolari o onerose, chieste dal religioso o dai suoi famigliari, ma non motivate dai sanitari.
- Con la licenza del SMC il religioso assente può accedere anche a propri beni patrimoniali.
- Il SMC che rilascia la licenza di assenza diviene responsabile a garantire la sussistenza materiale del religioso e così pure la comunità da cui il religioso si è assentato.

- Nell'assenza per assistenza ai propri familiari si deve valutare se, con modesto contributo economico, si possa trovare forma assistenziale sostitutiva alla presenza del religioso in famiglia.
- Nell'assenza per studio, si valuti se il religioso possa dimorare temporaneamente presso altre comunità del proprio Istituto o presso altri Istituti, nel cui caso, sarà bene concordare con i responsabili di questi, costi ed altri impegni economici.
- Nell'assenza per apostolato a nome dell'Istituto, dato che in questo caso è l'Istituto il soggetto del rapporto con l'altro Istituto o con altro Ente, è bene che il SMC stipuli una convenzione con l'altra parte, definendo tutti gli aspetti anche economici.

## 2. ESCLAUSTRAZIONE

- Si deve tenere presente in modo chiaro:
  - a) la temporalità di questo istituto giuridico
  - b) che il rapporto con il proprio Istituto sussiste fino a riammissione o dimissione
- L'Istituto deve garantire il sostegno economico del religioso esclaustrato al fine di evitare che il sostentamento di questo ricada indebitamente sulla famiglia di origine o su coloro presso i quali risiederà.
- L'esclaustrato vede parzialmente modificati gli obblighi rispetto al voto di povertà:
  - a) deve avere i mezzi economici per vivere fuori dalla comunità;
  - b) ha bisogno di reddito personale e magari di un proprio conto corrente bancario, e di accedere e attingere al proprio stipendio o pensione.

- Per questo il decreto di esclaustrazione deve assolutamente contenere i riferimenti per la gestione della situazione economica del religioso (redditi, risorse, modi di rendicontazione)
  - Nell'esclaustrazione imposta l'Istituto deve garantire:
    - a) dignitosa residenza
    - b) decoroso sostentamento
    - c) cure mediche se servono
- Se il religioso, per età, per titoli accademici conseguiti o possibilità di operatività può provvedere a sé stesso, conviene lasciarlo agire. Mai deve percepire abbandono umano e morale, al di là di ogni propria responsabilità personale rispetto alla situazione creatasi.
- Nell'esclaustrazione di religiosi non chierici, si tenga presente che spesso questi sono i più soli ed abbandonati e senza possibilità di risorse proprie. Tale situazione li porta ad essere forzatamente di peso sulle famiglie di origine o su coloro che gli ospitano. E così, di fronte al clero diocesano e ai fedeli, l'Istituto diventa motivo di scandalo in riferimento alla carità.

## 3. INDULTO DI USCITA DALL'ISTITUTO – DIMISSIONE

- Il religioso che chiede l'indulto di uscita o sia dimesso, non può giuridicamente pretendere rimborsi, stipendi, risarcimenti; il can. 702 §1 è chiarissimo in questo. Tuttavia, paragrafo 2 del medesimo canone, afferma che l'Istituto deve osservare verso il religioso equità e carità evangelica.
- L'aiuto da parte dei SMC deve esser definito caso per caso e solo per il periodo immediato dopo l'uscita.
- Deve tener presenti le possibilità dell'Istituto stesso, e ri-

spondere ai doveri di carità, equità e giustizia verso coloro che perseverano.

- Chi comunque lascia l'Istituto dovrebbe portare con sé il convincimento di essere stato trattato con rispetto.
- Si tengano poi ben presenti le situazioni in cui l'aiuto economico è dovuto per «giustizia»: per esempio, per malattia contratta dal religioso per servizi svolti nell'Istituto.
- Nella scelta dell'aiuto economico da prestare si dovranno tener presenti i seguenti fattori relativi al religioso:
  - a) età
  - b) formazione ricevuta
  - c) disponibilità o meno di alloggio
  - d) possibilità concreta di trovare il lavoro
  - e) patrimonio personale del religioso
  - f) possibilità di risorse familiari
  - g) eventualità della necessità di mezzi di trasporto
- In modo da poter accedere anche a modalità alternative di aiuto, come:
  - a) pagamento tasse universitarie fino al conseguimento di un titolo accademico
  - b) borsa di studio
  - c) automezzo
  - d) contributo previdenziale
  - e) concessione di mobilio
  - f) concessione temporaneo di comodato di alloggio

## CAPITOLO 6

### RIAMMISSIONE (CAN. 690)

- Chi al termine del noviziato, oppure dopo la professione, è uscito legittimamente dall'Istituto può esservi riammesso dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio, senza l'onere di ripetere il noviziato.
- Spetterà tuttavia al Preposito generale stabilire:
  - a) un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea;
  - b) la durata dei voti temporanei prima della professione solenne a norma dei cann. 655 e 657.
- Il can. 690 riconosce, quindi, una «abilità» ad essere riammessi; non determina un diritto per il richiedente. La riammissione non è un diritto, ma una concessione; quindi, il Preposito generale non ha l'obbligo di accogliere una petizione in tale senso.

#### 1. BENEFICIARI DELLA RIAMMISSIONE

- Sono solo coloro che sono usciti legittimamente; quindi, non i dimessi, ma coloro che hanno volontariamente lasciato l'Istituto alla fine del noviziato o alla scadenza dei voti o per indulto.
- Appartengono a questa categoria anche coloro che, compiuto il noviziato, non hanno emesso la professione temporanea.
- Vediamo meglio le situazioni possibili dei beneficiari:
  - 1° al termine del noviziato
  - 2° dopo la professione.

### 1.1 Al termine del noviziato

- Prima di valutare l'opportunità della riammissione, occorre accertare se il noviziato sia stato compiuto validamente a norma dei canoni da 641 a 653 e del diritto proprio.
- Bisogna distinguere fra chi, pur avendo ultimato il noviziato non ha chiesto di essere ammesso alla professione temporanea e chi invece ne ha fatto richiesta ma non è stato ammesso; il Preposito generale deve avere estrema attenzione nei confronti di questi ultimi.

### 1.2 Dopo la professione

- Sono coloro che hanno emesso la professione temporanea o solenne e poi hanno lasciato legittimamente l'Istituto a norma dei canoni 688, 689, 691, e 693.
- Can. 688 §1: Si tratta di professo temporaneo che lascia spontaneamente l'Istituto alla scadenza della professione temporanea, non richiedendone il rinnovo.
- Can. 688 §2: si tratta di professo di voti temporanei che per grave causa ha chiesto di lasciare l'Istituto ottenendo l'indulto dal Preposito generale.
- Can. 689 §1: si tratta di professi temporanei che, nonostante abbiano chiesto di rinnovare la professione temporanea o di emettere quella solenne, non sono stati ammessi dal SMC (va fatto un serio discernimento).
- Can. 691 : si tratta di voti di professi solenni che ha chiesto l'indulto di uscita per cause gravissime, ponderate di fronte a Dio.
- Can. 693: si tratta di religioso chierico che ha chiesto indulto di uscita presentando la disponibilità di un Vescovo ad accoglierlo in prova o incardinarlo.

## 2. PROCEDURE (CAN. 690 §1)

- a) La riammissione può essere concessa dal Preposito generale con il consenso del suo Consiglio. Si tenga presente che il Preposito generale anche se ottenuto il consenso del suo Consiglio, può ulteriormente prendersi tempo di riflessione o anche cambiare l'idea.
- b) La riammissione può avvenire anche senza l'onere di ripetere il noviziato (è novità dell'attuale Codice): è facoltà lasciata al Preposito generale. In questa facoltà il Preposito generale deve sentirsi assolutamente libero.
- c) Spetta sempre al Preposito generale stabilire:
  - i) il tempo e la modalità di un periodo di prova per l'ammissione alla professione temporanea;
  - ii) la durata della professione temporanea, prima dell'ammissione alla professione solenne;
  - iii) se chi viene riammesso, debba ripercorrere in tutto o in parte, l'iter formativo stabilito dal diritto proprio o dal CIC, o fare percorsi specifici personalizzati.

## 3. TAPPE DA COMPIERE DOPO LA RIAMMISSIONE

- Dopo che il Preposito generale con il consenso del Consiglio abbia deciso di riammettere il richiedente all'Istituto, è questi abbia emesso la professione temporanea, è necessario che il suo processo formativo successivo, prima di giungere alla professione solenne, rispetti le tappe stabilite dal diritto proprio e dal CIC.
- Spetta quindi al Preposito generale stabilire come effettuare le tappe obbligatorie ed eventualmente come arricchire questo periodo, affinché sia percorso di vera formazione ed

offra certezze al soggetto.

- Per fare questo, il Preposito generale deve valutare diversi elementi che riguardano soprattutto le circostanze ed i motivi dell'uscita da parte del religioso riammesso:
  - a) in quale fase della precedente formazione è avvenuto l'abbandono?
  - b) quanto tempo è trascorso dall'uscita al rientro?
  - c) quali attività e stile di vita ha condotto il religioso dopo l'abbandono?
- Il Preposito generale dovrà osservare massima attenzione per riammissioni di ex-religiosi chierici, avendo abbandonato l'Istituto per cause gravissime valutate davanti a Dio (can. 691 §1 e 693).
- Bisogna tener presente che mentre al Preposito generale e al Consiglio compete decidere in merito alla riammissione e stabilire l'iter fino alla professione solenne, la valutazione e le decisioni riguardanti il passaggio nelle varie tappe dell'iter formativo, a norma del diritto proprio spettano al SMC, essendo lui ad ammettere alla professione temporanea (CC.RR 92) e solenne (CC.RR 96).

#### 4. DURATA DELLA PROFESSIONE TEMPORANEA DEL RELIGIOSO RIAMMESSO

- Compete al Preposito generale stabilire la durata della professione temporanea del religioso riammesso, tenendo conto di quanto prescritto dai cann. 655 e 657:
  - a) can. 655 = la professione temporanea non deve essere né inferiore a tre anni, né maggiore di sei, il tutto secondo il diritto proprio.
  - b) can. 657 §2 = se pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere prolungata dal SMC se-

condo il diritto proprio, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni (in genere i Moderatori supremi optano per un periodo di tre anni).

#### 5. RIAMMISSIONE DEI CHIERICI

- Se viene decisa la riammissione di un chierico che, dopo l'uscita legittima dall'Istituto a norma del can. 693, sia stato incardinato in una diocesi, è assolutamente necessaria la consultazione del Vescovo diocesano di incardinazione. Si presti attenzione che l'incardinazione nell'Istituto avverrà solo con la professione solenne. Quindi, dal momento della riammissione e per tutta la durata della professione temporanea, il religioso chierico, quantunque ancora giuridicamente incardinato come chierico nella diocesi, è tenuto all'osservanza del diritto proprio dell'Istituto.

#### 6. RIAMMISSIONE DI PROFESSI CHE ABBIANO LASCIATO ILLEGITTIMAMENTE L'ISTITUTO

- Il religioso dimessi a norma del can. 694 (dimissione *ipso facto*) del can. 695 (dimissione obbligatoria) del can. 696 (dimissione facoltativa) sono considerati come usciti illegittimamente e per questo, qualora intendano rientrare non hanno la possibilità dell'applicazione al loro caso del can. 690; essi devono ripetere del tutto il curriculum formativo stabilito dal diritto proprio e dal CIC, con le tappe ordinarie:

Probandato, noviziato, professione temporanea, post noviziato, professione solenne.

- Si tenga assolutamente presente che ci si trova a considerare la situazione di dimessi dall'Istituto per motivi di considerevole importanza, ovvero sono stati oggetto di un procedimento disciplinare di rilevante gravità. Il loro rientro, quindi, deve essere valutato molto attentamente e con estrema cautela.

## APPENDICE

### TESTI DEI CANONI DI RIFERIMENTO DEL CIC

**Can. 50** - Prima di fare un decreto singolare, l'autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie, e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere lesi.

**Can. 57 - §1** Tutte le volte che la legge impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene legittimamente proposta una petizione o un ricorso per ottenere il decreto, l'autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione della petizione o del ricorso, a meno che la legge non disponga un termine diverso.

**Can. 61** - Se non costa altrimenti, un rescritto può essere richiesto a favore di altra persona, anche prescindendo dal suo assenso, e ha valore prima dell'accettazione da parte del medesimo, salvo clausole contrarie.

**Can. 63 - §1** Alla validità del rescritto si oppone la surrezione o reticenza del vero, se nella richiesta non sono stati espressi quegli elementi che secondo la legge, lo stile e la prassi canonica sono da esprimersi per la validità, a meno che non si tratti di un rescritto di grazia che sia stato dato *Motu proprio*.

**§2.** Parimenti si oppone alla validità del rescritto l'obrezione o esposizione del falso, se neppure una delle cause motivanti proposte è vera.

**§3.** La causa motivante, nei rescritti nei quali non c'è alcun esecutore, è necessario che sia vera al tempo in cui il rescritto fu dato; negli altri al tempo dell'esecuzione.

**Can. 90 - §1** Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza giusta ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida.

**Can. 92** - È sottoposta a interpretazione stretta non solo la dispensa a norma del can. 36, § 1, ma la stessa potestà di dispensare concessa per un caso determinato.

**Can. 96** - Mediante il battesimo l'uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiale e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta.

**Can. 119** - Per quanto concerne gli atti collegiali, a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti:

1° se si tratta di elezioni, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani di età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di età;

2° se si tratta di altri affari, ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; che se dopo due scrutini i suffragi furono uguali, il presidente può dirimere la parità con il suo voto;

3° ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato.

**Can. 127 - §1.** Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di un collegio o di un gruppo di persone, il collegio o il gruppo deve essere convocato a norma del can. 166, a meno che, quando si tratti di richiedere soltanto il consiglio, non sia stato disposto altrimenti dal diritto particolare o proprio; perché poi l'atto valga si richiede che sia ottenuto il consenso della maggioranza assoluta di quelli che sono presenti o richiesto il consiglio di tutti.

**§2.** Quando dal diritto è stabilito che il Superiore per porre gli atti necessiti del consenso o del consiglio di alcune persone, come singole:

1° se si esige il consenso, è invalido l'atto del Superiore che non richiede il consenso di quelle persone o che agisce contro il loro voto o contro il voto di una persona;

2° se si esige il consiglio, è invalido l'atto del Superiore che non ascolta le persone medesime; il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde.

**§3.** Tutti quelli, il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenuti all'obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore.

**Can. 194 - §1.** È rimosso dall'ufficio ecclesiastico per il diritto stesso:

1° chi ha perso lo stato clericale;

2° chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione della Chiesa;

3° il chierico che ha attentato il matrimonio anche soltanto civile.

**§2.** La rimozione, di cui ai nn. 2 e 3, può essere sollecitata soltanto se della medesima consti da una dichiarazione dell'autorità competente.

**Can. 203 - §1.** Il giorno a quo non si computa nel termine, a meno che l'inizio di questo non coincida con l'inizio del giorno o non sia disposto espressamente altro dal diritto.

**Can. 265** - Ogni chierico deve essere incardinato o in una Chiesa particolare o in una Prelatura personale oppure in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbia la facoltà, in modo che non siano assolutamente ammessi chierici acefali o girovaghi.

**Can. 266 - §1.** Uno diviene chierico con l'ordinazione diaconale e viene incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso.

**§2.** Il professo con voti perpetui in un istituto religioso oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società clericale di vita apostolica, con l'ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nell'istituto o nella società, a meno che, per quanto riguarda le società, le costituzioni non prevedano diversamente.

**§3.** Il membro di un istituto secolare con l'ordinazione diaconale viene incardinato nella Chiesa particolare al cui servizio è stato ammesso, a meno che, in forza di una concezione della Sede Apostolica, non venga incardinato nell'istituto stesso.

**Can. 268 - §2.** Con l'ammissione perpetua o definitiva in un istituto di vita consacrata o in una società di vita apostolica, il chierico che a norma del can. 266, è incardinato in tale istituto o società, viene escardinato dalla propria Chiesa particolare.

**Can. 277 - § 1.** I chierici sono tenuti all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini.

**§ 2.** I chierici si comportino con la dovuta prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità può mettere in pericolo l'obbligo della continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli.

**§ 3.** Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e giudicare sull'osservanza di questo obbligo nei casi particolari.

**Can. 290 -** La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. Tuttavia il chierico perde lo stato clericale:

1° Per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara l'invalidità della sacra ordinazione;

2° mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente;

3° per rescritto della Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi soltanto per gravi cause, ai presbiteri per cause gravissime.

**Can. 291 -** Oltre ai casi di cui al can. 290, n.1, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall'obbligo del celibato: questa viene concessa unicamente dal Romano Pontefice.

**Can. 292 -** Il chierico che a norma del diritto perde lo stato clericale, ne perde insieme i diritti e non è tenuto ad alcun obbligo di tale stato, fermo restando il disposto del can. 291; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvo il disposto del can. 976; con ciò egli è privato di tutti gli uffici, di tutti gli incarichi e di qualsiasi potestà delegata.

**Can. 293 -** Il chierico che ha perduto lo stato clericale non può essere nuovamente ascritto tra i chierici, se non per rescritto della Sede Apostolica.

**Can. 392 - § 1.** Poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche.

**§ 2.** Vigili che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei santi e nell'amministrazione dei beni.

**Can. 483 - § 1.** Oltre al cancelliere, possono essere costituiti altri notai, la cui scrittura o firma fa pubblica fede, e questo o per tutti gli atti, o per gli atti giudiziari solamente, e per gli atti di una causa determinata o di un negozio soltanto.

**§ 2.** Il cancelliere e i notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un sacerdote, il notaio deve essere sacerdote.

**Can. 598 - § 1.** Ogni istituto, attese l'indole e le finalità proprie, deve stabilire nelle costituzioni il modo in cui, secondo il suo programma di vita, sono da osservarsi i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza.

**§ 2.** Tutti i membri devono non solo osservare integralmente e con fedeltà i consigli evangelici, ma anche vivere secondo il diritto proprio dell'istituto, e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato.

**Can. 599 -** Il consiglio evangelico della castità assunto per il Regno dei cieli, che è segno della vita futura e fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso, comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato.

**Can. 602 -** La vita fraterna propria di ogni istituto, per la quale tutti i membri sono radunati in Cristo come una sola peculiare famiglia, sia definita in modo da riuscire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno. I membri poi, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità, siano esempio di riconciliazione universale in Cristo.

**Can. 607 - § 2.** L'istituto religioso è una società i cui membri, secondo il diritto proprio, emettono i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono vita fraterna in comunità.

**§ 3.** La testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa comporta quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto.

**Can. 608 -** La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente costituita, sotto l'autorità di un Superiore designato a norma del diritto. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri e si conservi l'Eucarestia, in modo che sia veramente il centro della comunità.

**Can. 619** - I Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio e insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano, perciò, essi stessi con frequenza ai religiosi il nutrimento della parola di Dio e li indirizzino alla celebrazione della sacra liturgia. Siano loro di esempio nel coltivare le virtù e nell'osservare le leggi e le tradizioni del proprio istituto; provvedano in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre; visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie, riprendano gli irrequieti, confortino i timidi, con tutti siano pazienti.

**Can. 641** - Il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai Superiori maggiori a norma del diritto proprio.

**Can. 647 - §3.** Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un'altra casa dell'istituto, da lui stesso designata.

**Can. 648 - §1.** Per essere valido il noviziato deve comprendere dodici mesi, da trascorrere nella stessa comunità del noviziato, fermo restando il disposto del can. 647, § 3.

**§2.** Per integrare la formazione dei novizi le costituzioni possono stabilire, oltre al tempo di cui al § 1, uno o più periodi di esercitazioni apostoliche, da compiersi fuori dalla comunità del noviziato.

**Can. 653 - §1.** Il novizio può liberamente lasciare l'istituto, e d'altra parte l'autorità competente dell'istituto può dimetterlo.

**§2.** Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se rimane qualche dubbio sulla sua idoneità il Superiore maggiore può prolungare il periodo di prova a norma del diritto proprio, ma non oltre sei mesi.

**Can. 654** - Con la professione religiosa i membri assumono i tre consigli evangelici da osservarsi con voto pubblico, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all'istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto.

**Can. 655** - La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, determinato dal diritto proprio, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei.

**Can. 657 - §1.** Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione il religioso che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua; altrimenti deve lasciare l'istituto.

**§2.** Se però pare opportuno, il tempo della professione temporanea può essere prolungato dal Superiore competente secondo il diritto proprio, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni.

**§3.** La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre.

**Can. 665 - §1.** I religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del Superiore. Se poi si tratta di una assenza prolungata, il Superiore maggiore, col consenso del suo consiglio e per giusta causa, può concedere a un religioso di vivere fuori della casa dell'istituto, ma per non più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'istituto.

**§2.** Il religioso che si allontana illegittimamente dalla casa religiosa, con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercato e aiutato, perché ritorni a perseverare nella propria vocazione.

**Can. 668 - §1.** Avanti la prima professione i membri cedano l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e, se le costituzioni non stabiliscano altrimenti, liberamente dispongano del loro uso e usufrutto. Essi devono inoltre, almeno prima della loro professione perpetua, redigere il testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile.

**§2.** Per modificare queste disposizioni per giusta causa, come anche per porre qualunque atto relativo ai beni temporali, devono avere la licenza del Superiore competente a norma del diritto proprio.

**§3.** Tutto ciò che un religioso acquista con la propria industria o a motivo dell'istituto, rimane acquisito per l'istituto stesso. Ciò che riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito dall'istituto, a meno che il diritto proprio non disponga diversamente.

**§4.** Chi per la natura dell'istituto deve compiere la rinuncia radicale ai suoi beni la rediga, possibilmente in forma valida anche secondo il diritto civile, prima della professione perpetua, con valore decorrente dal giorno della professione stessa. Ugualmente proceda il professore di

voti perpetui che a norma del diritto proprio volesse rinunciare a tutti i suoi beni o parte di essi, con licenza del Moderatore supremo.

§5. Il professo che per la natura ha compiuto la rinuncia radicale ai suoi beni perde la capacità di acquistare e di possedere, di conseguenza pone invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà, i beni che ricevesse dopo tale rinuncia toccheranno all'istituto, a norma del diritto proprio.

**Can. 670** - L'istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione.

**Can. 677 - §1.** I Superiori e i membri mantengano con fedeltà ma missione e le opere proprie dell'istituto; tuttavia, procedano con prudenza agli adattamenti richiesti dalle necessità dei tempi e dei luoghi, adottando anche mezzi nuovi e convenienti.

**Can. 678 - §2.** Nell'esercizio dell'apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai propri Superiori e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell'istituto; i Vescovi stessi non tralascino di urgere, quando occorre, un tale obbligo.

**Can. 684 - §1.** Un professo di voti perpetui non può passare dal proprio a un altro istituto religioso se non per concessione del Moderatore supremo dell'uno e dell'altro istituto, previo consenso dei rispettivi consigli.

§2. Il religioso dopo avere trascorso un periodo di prova, che deve durare almeno tre anni, può essere ammesso alla professione perpetua nel nuovo istituto. Se però egli non vuole emettere tale professione o non vi è ammesso dai Superiori competenti, ritorni all'istituto di provenienza, a meno che non abbia ottenuto l'indulto di secolarizzazione.

§3. Perché un religioso possa passare da un monastero *sui iuris* ad un altro dello stesso istituto o della federazione oppure della confederazione, si richiede ed è sufficiente il consenso del Superiore maggiore dell'uno e dell'altro monastero, oltre che del capitolo del monastero che lo accoglie, salvi altri requisiti determinati dal diritto proprio; non si richiede una nuova professione.

§4. Il diritto proprio determini la durata e le modalità del periodo di prova che deve precedere la professione del religioso nel nuovo istituto.

§5. Per passare ad un istituto secolare o ad una società di vita apostolica, oppure da questi ad un istituto religioso, è necessaria la licenza della Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si deve attenere.

**Can. 685 - §1.** Fino al momento della professione nel nuovo istituto, mentre rimangono vincolanti i voti, sono sospesi i diritti e gli obblighi che il religioso aveva nel precedente istituto; tuttavia fin dall'inizio del periodo di prova il religioso è tenuto all'osservanza del diritto proprio del nuovo istituto.

§2. Con la professione nel nuovo istituto il religioso viene ad esso incorporato, mentre cessano i voti, i diritti e gli obblighi precedenti.

**Can. 686 - §1.** Il Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, per grave causa può concedere ad un professo perpetuo l'indulto di escaustrazione, tuttavia per non più di cinque anni, previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico. Una proroga dell'indulto, o una concessione superiore a cinque anni, è riservata unicamente alla Sede Apostolica, oppure al Vescovo diocesano se si tratta di istituti di diritto diocesano.

§2. Spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l'indulto di escaustrazione per le monache.

§3. Su richiesta del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, l'escaustrazione può essere imposta, dalla Sede Apostolica per un membro di istituto di diritto pontificio, oppure dal Vescovo diocesano per un membro di istituto di diritto diocesano: ciò per cause gravi, salva l'equità e la carità.

**Can. 687** - Il religioso escaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita; in ogni modo rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Può portare l'abito dell'istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'indulto. Egli però manca di voce attiva e passiva.

**Can. 688 - §1.** Colui che, scaduto il tempo della professione, vuole uscire dall'istituto, lo può abbandonare.

§2. Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l'istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio; per un monastero *sui iuris*, di cui

al can. 615, l'indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.

**Can. 689 - §1.** Allo scadere della professione temporanea, un religioso può essere escluso dall'emettere la successiva professione, se sussistono giuste cause, da parte del Superiore maggiore competente, udito il suo consiglio.

**§2.** Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la professione, quando a giudizio dei periti rende non idoneo alla vita nell'istituto il religioso di cui nel §1, costituisce motivo per non ammetterlo a rinnovare la professione o ad ammettere la professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'istituto, oppure a lavori sostenuti nell'istituto stesso.

**§3.** Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall'istituto.

**Can. 690 - §1.** Chi avendo compiuto il noviziato, oppure dopo la professione, è uscito legittimamente dall'istituto può esservi riammesso dal Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, senza l'onere di ripetere il noviziato; spetterà tuttavia al Moderatore stesso stabilire un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua, a norma dei cann. 655 e 657.

**§2.** Della stessa facoltà gode il Superiore di un monastero *sui iuris*, con il consenso del suo consiglio.

**Can. 691 - §1.** Un professo di voti perpetui non richieda l'indulto di lasciare l'istituto se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio; presenti la sua domanda al Moderatore supremo dell'istituto, il quale la inoltrerà all'autorità competente insieme con il voto proprio e quello del suo consiglio.

**§2.** Tale indulto per gli istituti di diritto pontificio è riservato alla Sede Apostolica; per gli istituti di diritto diocesano invece lo può concedere anche il Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione.

**Can. 692 -** L'indulto di lasciare l'istituto, una volta legittimamente concesso e notificato al religioso, se da lui non fu rifiutato all'atto della notificazione, comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.

**Can. 693 -** Se il religioso è chierico l'indulto non viene concesso finché egli non abbia trovato un Vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova. Se è ricevuto in prova, trascorsi cinque anni, il religioso viene incardinato nella diocesi per il diritto stesso, a meno che il Vescovo non lo abbia respinto.

**Can. 694 - §1.** Si deve ritenere dimesso dall'istituto, per il fatto stesso, il religioso che:

1° abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;

2° abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;

3° si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665 § 2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l'irreperibilità del religioso stesso.

**§2.** In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

**§3.** Nel caso previsto dal § 1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Sede Apostolica; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.

**Can. 695 - §1.** Un religioso deve essere dimesso dall'istituto per i delitti di cui nei cann. 1395, 1397 e 1398 a meno che, per i delitti di cui nel can. 1395, §§ 2-3 e 1398, il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo

**Can. 696 - §1.** Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: ...OMISSIS ... l'assenza illegittima, di cui al can. 665, § 2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate dal diritto proprio.

**Can. 697 -** Nei casi di cui al can. 696, se il Superiore maggiore, udito il suo consiglio, giudica che si debba avviare il processo di dimissione:

1° raccolga o integri le prove;

2° ammonisca il religioso, per iscritto o davanti a due testimoni con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di man-

cato ravvedimento, notificandogli chiaramente la causa della dimissione e accordandogli piena facoltà di rispondere in propria difesa; qualora poi l'ammonizione risulti inutile, il Superiore proceda a una seconda, dopo un intervallo di almeno quindici giorni;

3° se anche questa seconda ammonizione risultasse inutile, e se il Superiore maggiore col suo consiglio giudicasse sufficientemente provata l'incorreggibilità, e insufficienti le difese del religioso, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dall'ultima ammonizione, trasmetta al Moderatore supremo tutti gli atti, sottoscritti da lui stesso e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate.

**Can. 698** - In tutti i casi di cui ai cann. 695 e 696 rimane sempre fermo il diritto del religioso di comunicare con il Moderatore supremo e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa.

**Can. 699 - § 1.** Il Moderatore supremo col suo consiglio, che per la validità deve constare di almeno quattro membri, proceda collegialmente ad una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese e, se ciò risulta per votazione segreta, emetterà il decreto di dimissione; questo, per essere valido, esprima almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto.

**Can. 700** - Il decreto di dimissione non ha vigore se non fu confermato dalla Sede Apostolica, alla quale vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della diocesi in cui sorge la casa alla quale il religioso è ascritto. Il decreto tuttavia, per avere valore, deve indicare il diritto, i cui gode il religioso dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo.

**Can. 701** - Con la legittima dimissione cessano, per il fatto stesso, i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione. Se però il religioso è chierico, non potrà esercitare gli ordini sacri fino a quando non abbia trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del can. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri.

**Can. 702 - §1.** Coloro che legittimamente escono dall'istituto religioso o ne sono stati legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall'istituto stesso per qualunque attività in esso prestata.

**§2.** L'istituto deve però osservare equità e carità evangelica verso il religioso che se ne separa.

**Can. 703** - In caso di grave scandalo esterno, o di un gravissimo danno imminente per l'istituto, il religioso può essere espulso dalla casa religiosa immediatamente, da parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale con il consenso del suo consiglio. Il Superiore maggiore, se necessario, curi che si istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica.

**Can. 750 - §1.** Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell'unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria.

**§2.** Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la dottrina della fede e dei costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.

**Can. 751** - Vien detta eresia, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

**Can. 1008** - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare.

**Can. 1041** - Sono irregolari a ricevere gli ordini:

1° chi è affetto da qualche forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero;

2° chi ha commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;

3° chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto;

4° chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;

5° chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;

6° chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

**Can. 1044 - §1.** Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:

3° colui che ha commesso uno dei delitti di cui nel can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6.

**Can. 1087 -** Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.

**Can. 1088 -** Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

**Can. 1317 -** Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare.

**Can. 1319 - § 1.** Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.

§ 2. Non si emani un precetto penale, se non dopo aver profondamente soppesato la cosa ed osservato quanto è stabilito per le leggi particolari nei cann. 1317-1318.

**Can. 1321 - § 1.** Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

§ 2. È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

**Can. 1331 - § 1.** Allo scomunicato è fatto divieto:

1° di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucarestia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;

2° di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;

3° di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.

§ 2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo:

1° se vuole agire contro il disposto del § 1, n. 1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave;

2° pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 3 sono illeciti;

3° incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza;

**Can. 1332 -** Chi è interdetto è tenuto dai divieti di cui al can. 1331, § 1, nn. 1 e 2; se l'interdetto fu inflitto o dichiarato, si deve osservare il disposto del can. 1331, § 2, n. 1.

**Can. 1333 - § 1.** La sospensione, che può essere applicata soltanto ai chierici, vieta:

1° tutti od alcuni atti della potestà di ordine;

2° tutti od alcuni atti della potestà di governo;

3° l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti all'ufficio.

§ 2. Nella legge o nel precetto si può stabilire che dopo la sentenza di condanna o che dichiara la pena, chi è sospeso non possa porre validamente atti di governo.

§ 3. Il divieto non tocca mai:

1° gli uffici o la potestà di governo che non ricadano sotto la potestà del superiore che ha costituito la pena;

2° il diritto di abitare se il reo lo abbia in ragione dell'ufficio;

3° il diritto di amministrare i beni, che eventualmente appartengono all'ufficio di colui che è sospeso, se la pena sia *latae sententiae*.

**§ 4.** La sospensione che vieta di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro, comporta l'obbligo della restituzione di quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.

**Can. 1336 - § 1.** Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste:

1° la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;

2° la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un' insegna, anche se semplicemente onorifica;

3° la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità;

4° il trasferimento penale ad altro ufficio; 5° la dimissione dallo stato clericale.

**§ 2.** Soltanto le pene espiatorie recensite al § 1, n. 3, possono essere pene *latae sententiae*.

**Can. 1337 - § 1.** La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi.

**§ 2.** Per infliggere l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.

**Can. 1339 - § 1.** L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cade il sospetto grave d'aver commesso il delitto.

**§ 2.** Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.

**§ 3.** Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia.

**Can. 1340 - § 1.** La penitenza che può essere imposta in foro esterno consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi.

**§ 2.** Per una trasgressione occulta non s'imponga mai una penitenza pubblica.

**§ 3.** L'Ordinario può a sua prudente discrezione aggiungere penitenze al rimedio penale dell'ammonizione o della riprensione.

**Can. 1341 -** L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna né con la riprensione né con altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo.

**Can. 1342 - § 1.** Ogniquale volta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.

**§ 2.** Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue, né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

**§ 3.** Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

**Can. 1347 - § 1.** Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi.

**§ 2.** Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo.

**Can. 1349** - Se la pena è indeterminata e la legge non dispone altrimenti, il giudice non infligga pene troppo gravi, soprattutto censure, a meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue.

**Can. 1350 - § 1.** Nell'infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli manchi il necessario per un onorevole sostentamento, a meno che non si tratti della dimissione dallo stato clericale.

**§ 2.** L'Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior modo possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e che a causa della pena sia veramente bisognoso.

**Can. 1364 - §1.** L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 2-4.

**§ 2.** Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

**Can. 1367** - Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

**Can. 1370 - § 1.** Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica, alla quale, se si tratta di un chierico, si può aggiungere a seconda della gravità del delitto, un'altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

**§ 2.** Chi fa ciò contro un Vescovo incorre nell'interdetto latae sententiae, e, se chierico anche nella sospensione latae sententiae.

**§ 3.** Chi usa violenza fisica contro un chierico o religioso per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà ecclesiastica o del ministero, sia punito con giusta pena.

**Can. 1371 - §1.** Chi non obbedisce alla Sede Apostolica, all'Ordinario o al Superiore che legittimamente gli comanda o gli proibisce, e dopo l'ammonizione persiste nella sua disobbedienza, sia punito, a seconda della gravità del caso, con una censura o con la privazione dell'ufficio o con altre pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

**Can. 1387** - Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.

**Can. 1392** - Chierici o religiosi che contro le disposizioni dei canoni esercitano l'attività affaristica o commerciale, siano puniti a seconda della gravità del delitto.

**Can. 1393** - Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, può essere punito con giusta pena.

**Can. 1394 - §1.** Fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 3, il chierico che attenta il matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione latae sententiae; che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo, può essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale.

**§2.** Il religioso di voti perpetui, non chierico, il quale attenti il matrimonio anche solo civilmente, incorre nell'interdetto latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 694.

**Can. 1395 - §1.** Il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.

**§2.** Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

**§3.** Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il 6° Comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

**Can. 1396** - Chi viola gravemente l'obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell'ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena, non esclusa, dopo esser stato ammonito, la privazione dell'ufficio.

**Can. 1397 - §1.** Chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravità del delitto con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4; l'omicidio poi contro le persone di cui nel can. 1370, è punito con le pene ivi e nel § 3 di questo canone stabilite.

**§2.** Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica latae sententiae.

**§3.** Se si tratta dei delitti di cui in questo canone, nei casi più gravi il chierico reo sia dimesso dallo stato clericale.

**Can. 1398 - §1.** Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico:

1° che commette un delitto contro il 6° Comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

**§2.** Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

**Can. 1399 -** Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di cui una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali.

**Can. 1425 - § 1.** Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:

1° le cause contenziose: a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa annessi; b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.

2° le cause penali: a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale; b) per infliggere o dichiarare la scomunica.

**§ 2.** Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.

**§ 3.** Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.

**§ 4.** In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.

**§ 5.** Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

**Can. 1428 - § 3.** Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni.

**Can. 1509 - § 1.** La notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare.

**§ 2.** Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve constare agli atti.

**Can. 1510 -** Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.

**Can. 1511-** Se la citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del processo sono nulli, salvo il disposto del can. 1507, § 3.

**Can. 1540 - § 1.** Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell'esercizio del suo compito nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto.

**Can. 1592 - § 1.** Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can.

1507, § 1, il giudice la dichiara assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla sua esecuzione.

§ 2. Prima che si emani il decreto di cui al § 1, deve constatare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.

**Can. 1593 - § 1.** La parte convenuta se in seguito si presenti in giudizio o abbia risposto prima della decisione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il disposto del can. 1600; il giudice eviti però che il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari.

§ 2. Benché non si sia presentata in giudizio né abbia risposto prima della decisione della causa, può servirsi delle impugnazioni contro la sentenza; se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo impedimento, che senza sua colpa non le fu possibile dimostrare, può anche servirsi della querela di nullità.

**Can. 1594 -** Se l'attore non comparve nel giorno ed ora fissati per la contestazione della lite né addusse idonea scusa:

1° il giudice lo citi una seconda volta;

2° se l'attore non obbedì alla nuova citazione, si presume abbia rinunciato all'istanza a norma dei cann. 1524-1525;

3° se in seguito voglia intervenire nel processo, si osservi il can. 1593.

**Can. 1595 - § 1.** La parte assente dal giudizio, sia l'attore sia il convenuto, che non abbia dimostrato di avere un giusto impedimento, è obbligata sia a pagare le spese della lite che furono fatte a motivo della sua assenza, sia anche, se necessario, a indennizzare l'altra parte.

§ 2. Se l'attore e il convenuto furono assenti dal giudizio, sono solamente tenuti all'obbligo di pagare le spese della lite.

**Can. 1708 -** Hanno diritto di accusare la validità della sacra ordinazione sia il chierico stesso, sia l'Ordinario cui il chierico è soggetto o nella cui diocesi fu ordinato.

**Can. 1709 - § 1.** Il libello deve essere inviato alla Congregazione competente, la quale deciderà se la causa debba essere trattata dalla stessa Congregazione della Curia Romana o da un tribunale da essa designato.

§ 2. Inviato il libello, al chierico è proibito per il diritto stesso di esercitare gli ordini.

**Can. 1710 -** Se la Congregazione ha rinviato la causa ad un tribunale, si osservino, a meno che non si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, salve le disposizioni di questo titolo.

**Can. 1711 -** In queste cause il difensore del vincolo gode degli stessi diritti ed è tenuto agli stessi doveri del difensore del vincolo del matrimonio.

**Can. 1712 -** Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è libero da tutti gli obblighi.

**Can. 1717 - § 1.** Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.

§ 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.

§ 3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se inseguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

**Can. 1718 - § 1.** Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario decida:

1° se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla;

2° se ciò, atteso il can. 1341, sia conveniente;

3° se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale.

§ 2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al § 1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente.

§ 3. Nell'emanare i decreti di cui ai §§ 1 e 2, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto.

§ 4. Prima di decidere a norma del § 1, l'Ordinario, consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.

**Can. 1719** - Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia.

**Can. 1720** - Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

1° renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;

2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;

3° se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

**Can. 1721 - § 1.** Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1502 e 1504.

§ 2. Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.

**Can. 1728 - § 1.** Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene pubblico.

§ 2. L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento.

**Can. 1737 - §1.** Chi sostiene di essere onerato da un decreto, può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi; il ricorso può essere presentato avanti all'autore stesso del decreto, il quale lo deve immediatamente trasmettere al Superiore gerarchico competente.

§2. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che nei casi di cui al can. 1734, § 3, decorrono dal giorno in cui il decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del can. 1735.

§3. Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l'esecuzione, né la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, § 2, il Superiore può tuttavia per una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, evitando che la salvezza delle anime ne subisca danno.

## BIBLIOGRAFIA

ANAYA TORRES, Juan Miguel, «Assenza dalla comunità», *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, n. 23, 2010, pp. 456-470.

ARBOLEDA, Hernan, ARDITO, Sabino, BERTONE Tarcisio, CORSO Joao, DE PAOLIS Velasio, GIROTTI Gianfranco, MARCUZZI Pier Giorgio, MONTAN Agostino, *I Religiosi e il nuovo Codice di Diritto Canonico*, Atti della XXIII Assemblea CISM, Collevalenza, 8-11 novembre 1983, A cura della Segreteria CISM.

BARSZCZ, Waldemar, «Separazione dei membri dall'Istituto», *Relazione*, Roma, 08.03. 2005.

BEYER Jean, *Il Diritto della Vita Consacrata*, Milano, Editrice Ancora, 1989.

CARBALLO, J. R., «La vita consacrata nella Chiesa Latina», in *Sequela Christi*, 41 (2015/1).

CENALMOR, D. – MIRAS, J., *Il diritto della Chiesa. Corso di diritto canonico*, Roma, 2005.

CIVCSVA, *Il dono della fedeltà. La gioia della perseveranza. Manete in dilectione mea (Gv 15,9), "Orientamenti"*, 2020.

CODICE DI DIRITTO CANONICO, 8° Edizione, Edizioni Colletti a San Pietro, 2022.

CODICE DI DIRITTO CANONICO E INTERPRETAZIONI AUTENTICHE, 4° Edizione, Editrice Ancora, 2021.

CODICE DE DERECHO CANÓNICO, Decima Edizione, Madrid, 2021.

DE PAOLIS VELASIO, «Separazione dall'Istituto: modi e procedure», *Relazione a Segretari Generali Roma*, 8 gennaio 2022.

D'OSTILIO, Francesco, *Prontuario del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Roma, 2018.

DE PAOLIS, Velasio, *La Vita Consacrata nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2015.

DEL CINQUE, Serenella, «il dono della fedeltà la gioia della perseveranza: orientamenti della Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e le Società di vita apostolica».

GHIRLANDA, Gianfranco, *Il Diritto nella Chiesa mistero di comunione: compendio di diritto ecclesiale*, GBP, Roma, 2019.

GRUPPO SEGRETARI GENERALI ROMA, «Separazione dall'Istituto, Extradomum, Esclaustrazione e Secolarizzazione», *Relazione*, Roma, 12.11.2013.

LOMBARDIA, Pedro, ARRIETA, Juan Ignacio, a cura di, *Codice di Diritto Canonico Edizione Bilingue Commentata*, Edizioni Logos, Roma, 1986.

MANZO, Orlando, «Le varie forme di separazione dei religiosi dall'Istituto: problematiche umane, ecclesiali e giuridiche», *relazione Segretari Generali Roma*.

MARZOA, A. , MIRAS, J. Y RODRIGUEZ-OCAÑA, R., *Comentario Exegetico al Codice de Derecho Canonico*, EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra, 2002.

Modalità per l'assenza dalla Casa religiosa, *Relazione*.

MONTAN, AGOSTINO, «Assenza dalla Casa religiosa», *Relazione Segretari Generali delle Curie Generalizie*, Roma, 10.03.2009.

MONTAN, Agostino, «Assenza dalla Casa religiosa, Uscita richiesta o imposta dall'Istituto», *Relazione Segretari Generali Romani*, 25.01. 2015; 09 febbraio 2016.

QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, a cura di, *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Quinta Edizione, 2001.

SABBARESE, Luigi, *Manuale di diritto canonico*, Molfetta, Neldiritto Editore, 2022.

SABBARESE, Luigi, «Esclaustrazione, uscita, dimissione dei religiosi», *Euntes ed Docete*, Urbaniana University Press, Roma, LXIV, 2011.

SEQUELA CHRISTI, 2010/02.

|                                                                                                                          |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| ABBREVIAZIONI .....                                                                                                      | pag. | 5  |
| PRESENTAZIONE DAL PREPOSITO GENERALE .....                                                                               | »    | 7  |
| CAPITOLO 1                                                                                                               |      |    |
| ASSENZA DALLA CASA RELIGIOSA                                                                                             |      |    |
| 1. Assenza: Nozione e principi .....                                                                                     | »    | 11 |
| 2. Assenza legittima dalla comunità (can. 665 §1) .....                                                                  | »    | 12 |
| 2.1 Assenza «ordinaria» o «breve» .....                                                                                  | »    | 13 |
| 2.1.1 Procedura .....                                                                                                    | »    | 13 |
| 2.2 Assenza «prolungata diuturna» .....                                                                                  | »    | 14 |
| 2.2.1 Procedura .....                                                                                                    | »    | 14 |
| 2.3 Assenza che non oltrepassa un anno .....                                                                             | »    | 14 |
| 2.3.1 Motivazioni per la richiesta .....                                                                                 | »    | 14 |
| 2.3.2 Procedura .....                                                                                                    | »    | 15 |
| 2.3.3 Status dell'assente legittimo .....                                                                                | »    | 17 |
| 2.3.4 Cessazione della licenza .....                                                                                     | »    | 17 |
| 2.4 Assenza che oltrepassa un anno .....                                                                                 | »    | 18 |
| 2.4.1 Procedura .....                                                                                                    | »    | 19 |
| 2.4.2 Status dell'assente .....                                                                                          | »    | 20 |
| 3. Assenza illegittima dalla comunità<br>(can. 665 §2) .....                                                             | »    | 21 |
| 3.1 Procedura di dimissione ipso facto per assenze<br>illegittime che si protragga per dodici mesi<br>ininterrotti ..... | »    | 22 |
| 3.1.1 Dichiarazione di irreperibilità<br>da parte del SMC .....                                                          | »    | 23 |
| 3.2 Procedura di dimissione facoltativa per<br>l'assenza illegittima (can. 696 §1) .....                                 | »    | 24 |

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| 4. Assenza dalla casa religiosa dei professi temporanei..... | pag. 25 |
|--------------------------------------------------------------|---------|

## CAPITOLO 2

### SEPARAZIONE DEI MEMBRI DALL'ISTITUTO (cann. 684-704)

|                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Introduzione .....                                                                                               | » 27 |
| 1.1 Caso particolare: religioso chierico che esce dall'Istituto, mantenendo il voto di castità.....                 | » 27 |
| 1.2 Annotazione in riferimento ai religiosi chierici o presbiteri con l'impedimento dell'esercizio dell'Ordine..... | » 28 |
| 2. Passaggio ad altro Istituto (cann. 684-685) .....                                                                | » 29 |
| 2.1 Passaggio da un Istituto religioso ad altro Istituto religioso .....                                            | » 30 |
| 2.1.1 Procedura.....                                                                                                | » 31 |
| 2.2 Da Istituto religioso ad Istituto secolare o Società di vita apostolica.....                                    | » 32 |
| 2.2.1 Procedura.....                                                                                                | » 32 |
| 2.3 Da un Monastero ad altro Monastero dello stesso Ordine.....                                                     | » 33 |
| 3. Uscita dall'Istituto (cann. 686-693).....                                                                        | » 33 |
| 3.1 Esclaustrazione: nozione e principi.....                                                                        | » 33 |
| 3.1.1 Effetti dell'indulto di esclaustrazione .....                                                                 | » 34 |
| 3.1.2 Durata dell'esclaustrazione.....                                                                              | » 36 |
| 3.1.3 Elementi che devono essere presenti nel decreto di esclaustrazione.....                                       | » 37 |
| 3.1.4 Nota sugli indulti di esclaustrazione.....                                                                    | » 38 |
| 3.2 Esclaustrazione volontaria o semplice (can. 686 §1).....                                                        | » 39 |
| 3.2.1 Requisiti.....                                                                                                | » 39 |
| 3.2.2 Durata.....                                                                                                   | » 40 |
| 3.2.3 Procedura.....                                                                                                | » 40 |
| 3.2.4 Status dell'esclaustrato volontario.....                                                                      | » 41 |

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| 3.3 Esclaustrazione imposta (can. 686 §3).....              | pag. 43 |
| 3.3.1 Competenza della concessione.....                     | » 43    |
| 3.3.2 Procedura.....                                        | » 44    |
| 3.3.3 Effetti dell'esclaustrazione imposta (can. 687) ..... | » 46    |
| 3.4 Esclaustrazione ad experimentum .....                   | » 47    |
| 3.4.1 Procedura per l'esclaustrazione ad experimentum ..... | » 48    |
| 3.4.2 Nota sul Vescovo «benevolo» (can. 693) .....          | » 48    |
| 3.4.3 Fattispecie particolari .....                         | » 50    |

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 4. Separazione definitiva dall'Istituto di un Professo temporaneo.....   | » 51 |
| 4.1 Dimissione dall'Istituto dei professi temporanei (can. 688-689)..... | » 51 |
| 4.1.1 Uscita alla scadenza dei voti temporanei (can. 688 §1).....        | » 51 |
| 4.1.2 Uscita durante la professione temporanea (can. 688 §2) .....       | » 52 |
| 4.2 Uscita imposta a professi dei voti temporanei (can. 689) .....       | » 53 |
| 4.2.1 Procedura.....                                                     | » 54 |
| 5. Dispensa dai voti solenni (cann. 691-693) .....                       | » 55 |
| 5.1 Procedura .....                                                      | » 56 |
| 5.2 Effetti dell'indulto .....                                           | » 57 |

## CAPITOLO 3

### DIMISSIONE DALL'ISTITUTO

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Dimissione ipso facto (can. 694) .....                           | » 59 |
| 1.1 Nozione.....                                                    | » 59 |
| 1.2 Violazioni che comportano la dimissione ipso facto.....         | » 59 |
| 1.2.1 Abbandono notorio della fede cattolica (can. 694 §1, 1°)..... | » 59 |

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.2.2 Contrazione o attentato al matrimonio<br>anche solo civilmente (can. 694 §1, 2°) . . . . | pag. 60 |
| 1.2.3 Celebrazione sacramentale del matrimonio<br>valido ma illecito . . . . .                 | » 61    |
| 1.2.4 Assenza illegittima . . . . .                                                            | » 61    |
| 1.3 Procedura . . . . .                                                                        | » 61    |
| 2. Dimissione obbligatoria (can. 695 §§1-2) . . . . .                                          | » 63    |
| 2.1 Delitti che comportano la dimissione obbligatoria<br>(can. 695 §1) . . . . .               | » 64    |
| 2.2 Problematiche giurisprudenziali . . . . .                                                  | » 65    |
| 2.2.1 Can. 1395 §1, parte prima: concubinato . . .                                             | » 65    |
| 2.2.2 Can. 1395 §1, parte seconda: peccato<br><i>contra sextum</i> . . . . .                   | » 66    |
| 2.3 Procedure . . . . .                                                                        | » 68    |
| 2.4 Effetti della dimissione (can. 701) . . . . .                                              | » 68    |
| 3. Dimissione facoltativa (can. 696 §1) . . . . .                                              | » 69    |
| 3.1 Cause della dimissione . . . . .                                                           | » 69    |
| 3.2 Procedura . . . . .                                                                        | » 70    |
| 3.3 Effetti della dimissione . . . . .                                                         | » 72    |
| 4. Dimissione immediata o espulsione d'urgenza . . . .                                         | » 73    |

#### CAPITOLO 4

##### RIDUZIONE ALLO STATO LAICALE E DISPENSA DAGLI OBBLIGHI SACERDOTALI E DIACONALI (cann. 290 – 293)

|                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Premessa terminologica e teologica . . . . .                                                               | » 75 |
| 2. Forme con cui si può perdere lo stato clericale<br>(can. 290) . . . . .                                    | » 75 |
| 3. Conseguenze della dimissione dallo stato clericale .                                                       | » 77 |
| 4. Modo in cui irrogare la dimissione . . . . .                                                               | » 77 |
| 5. Concessione delle tre facoltà speciali al Dicastero per<br>il Clero da parte del Sommo Pontefice . . . . . | » 78 |
| 5.1 Motivo per la concessione della facoltà speciali .                                                        | » 78 |
| 5.2 Le tre facoltà speciali . . . . .                                                                         | » 79 |

|                                                                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5.2.1 Prima facoltà speciale . . . . .                                                                                                        | pag. 79 |
| 5.2.2 Seconda facoltà speciale . . . . .                                                                                                      | » 81    |
| 5.2.3 Terza facoltà speciale . . . . .                                                                                                        | » 94    |
| 6. Concessione indulto di uscita, per evitare processo<br>di dimissione o in pendenza di procedimento di<br>dimissione o di ricorso . . . . . | » 101   |
| 6.1 Concessione di indulto di uscita per evitare il<br>processo di dimissione . . . . .                                                       | » 101   |
| 6.2 Concessione di indulto in pendenza di<br>procedimento di dimissione o di ricorso . . . . .                                                | » 103   |

#### CAPITOLO 5

##### AIUTO ECONOMICO ALLE PERSONE CHE ABBIANO CHIESTO ABSENTIA A DOMO, INDULTO DI ESCLAUSTRAZIONE, INDULTO DI USCITA DALL'ISTITUTO O DIMISSIONE (can. 702 §2)

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1. Assenza dalla comunità . . . . .                       | » 105 |
| 2. Esclaustrazione . . . . .                              | » 106 |
| 3. Indulto di uscita dall'Istituto – dimissione . . . . . | » 107 |

#### CAPITOLO 6

##### RIAMMISSIONE (CAN. 690)

|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Beneficiari della Riammissione . . . . .                                               | » 109 |
| 1.1 Al termine del noviziato . . . . .                                                    | » 110 |
| 1.2 Dopo la professione . . . . .                                                         | » 110 |
| 2. Procedure (can. 690 §1) . . . . .                                                      | » 111 |
| 3. Tappe da compiere dopo la riammissione . . . . .                                       | » 111 |
| 4. Durata della professione temporanea del religioso<br>riampresso . . . . .              | » 112 |
| 5. Riammissione dei Chierici . . . . .                                                    | » 113 |
| 6. Riammissione di professi che abbiano lasciato<br>illegittimamente l'Istituto . . . . . | » 113 |

APPENDICE

TESTI DEI CANONI DI RIFERIMENTO DEL CIC..... pag. 115

BIBLIOGRAFIA ..... » 141

INDICE ..... » 145